**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

**Anno LXV** **Roma — Venerdì, 15 febbraio 1924** **Numero 39**

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | **100** | **60** | **40** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . | » | **200** | **120** | **70** |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I) | » | **70** | **40** | **25** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . | » | **120** | **80** | **50** |

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine. *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della "Gazzetta Ufficiale" Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

**La *Gazzetta Ufficiale* e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:** ALESSANDRIA - *A. Boffi.* — ANCONA - *G. Fogola.* — AQUILA - *F. Agnelli.* — AREZZO - *A. Pellegrini.* — ASCOLI PICENO - *S. Pierucci.* — AVELLINO - *C. Leprini.* — BARI - *Fratelli Favia.* — BELLUNO *S. Benetta.* — BENEVENTO - *E. Podio.* — BERGAMO - *Anonima libraria italiana.* — BOLOGNA - *L. Cappelli.* — BOLZANO - *L. Trevisini.* — BRESCIA - *E. Castoldi.* — CAGLIARI - *G. Carta.* — CALTANISSETTA *P. Milia Russo* — CAMPOBASSO - *R. Golitti* — CASERTA *F. Abussi.* — CATANIA - *G. Giannotta* — CATANZARO - *G. Mazzocco* — CHIETI - *E. Piccirilli.* — COMO - *C. Nani e C* — COSENZA *Le cronache di Calabria.* — CREMONA - (*) — CUNEO - *G. Salomone.* — FERRARA - *Taddei Soati.* — FIRENZE - *M. Mozzon.* — FOGGIA - *G. Pilone.* — FORLÌ - *G. Archetti.* — GENOVA - *Anonima libraria italiana.* — GIRGENTI - (*) — GROSSETO - *F. Signorelli.* — LECCE - *Fratelli Lazzaretti.* — LIVORNO - *S. Belforte e C.* — LUCCA - *S. Belforte e C.* — MACERATA - (*) — MANTOVA - *G. Mondovì.* — MASSA-CARRARA - (*) — MESSINA - *G. Principato.* — MILANO - *Anonima libraria italiana* — MODENA *G. T. Vincenzi e nipote.* — NAPOLI - *Anonima libraria italiana.* — NOVARA - *R. Guaglio.* — PADOVA - *A. Draghi.* — PALERMO *O. Fiorenza.* — PARMA - *D. Vannini.* — PAVIA - *Successori Bruni Vareli.* — PERUGIA - (*) — PESARO-URBINO - (*) — PIACENZA - *V. Porta.* — PISA - *Librerie italiane riunite.* — POLA - *E. Schmidt.* — PORTO MAURIZIO - *S. Benedusi.* — POTENZA - (*) — RAVENNA - *E. Lavagna e F.°* — REGGIO CALABRIA - *R. D'Angelo.* — REGGIO EMILIA *L. Bonvicini* — ROMA *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale* — ROVIGO *G. Marin.* — SALERNO - *N. Saracino.* — SASSARI - *G. Ledda.* — SIENA - *Libreria S. Bernardino.* — SIRACUSA - *C. Greco.* — SONDRIO *Zarucchi.* — SPEZIA *A. Zacutti.* — TARANTO *Fratelli Filippi.* — TERAMO - *L. d'Ignazio.* — TORINO - *F. Casanova e C.* — TRAPANI - *G. Banci.* — TRENTO *M. Disertori.* — TREVISO - *Longo e Zoppelli.* — TRIESTE - *L. Cappelli.* — UDINE - *Carducci.* — VENEZIA - *S. Scrafin.* — VERONA - *R. Cabianca.* — VICENZA - *G. Galla.* — ZARA - *E. de Schönfeld.* —— (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## *ERRATA-CORRIGE*

Nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 1924, dove vengono indicati la relazione e il Regio decreto-legge contenente disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative, leggasi la data « 24 gennaio 1924 » e non « 24 gennaio *1923* », come risulta in calce al testo del decreto-legge riportato alla pag. 733 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*. Egualmente deve intendersi rettificato il titolo del decreto stesso alla pagina 732.

## SOMMARIO

**Nomina dell'on. Giovanni Giuriati ad Ambasciatore straordinario di S. M. il Re per la Crociera italiana nell'America latina.**

Con decreto Reale del 24 gennaio 1924, l'on. avv. Giovanni Giuriati è stato destinato in missione speciale sulla Regia nave « Italia », con incarico di Ambasciatore straordinario di Sua Maestà il Re d'Italia presso gli Stati che saranno visitati nel corso della Crociera italiana nell'America latina e per la durata di essa.

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3170.
**Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, aggiungere: « e da un ufficio militare ».
L'11° comma dell'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:
« I sottufficiali del corpo aventi non meno di 4 anni di servizio militare di cui uno di grado da sottobrigadiere, nonchè il requisito della buona condotta ed età non superiore ai 30 anni, potranno essere ammessi nella scuola anzidetta, mediante esame di concorso ».
Al 12° comma dell'aticolo stesso, aggiungere, dopo le parole « licenza liceale o d'istituto tecnico e nautico »: « od altri titoli equipollenti, i quali: ».
All'ultimo comma del citato articolo sostituire il seguente:
« La durata normale dei corsi presso la scuola allievi ufficiali è di 3 anni scolastici, e durante la permanenza in essa i provenienti dai licenziati delle scuole medie, che non abbiano grado di sottufficiale, godranno della paga di sottobrigadiere, con diritto a rescindere la ferma contratta ove al termine dei corsi non fossero ritenuti idonei a coprire il grado di sottotenente ».

Art. 2.

Alla locuzione « marescialli capi e ordinari » contenuta nell'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituita la seguente: « marescialli capi e marescialli ».

Art. 3.

L'art. 6 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:
« I marescialli maggiori ed i marescialli sono tratti, mediante esame, rispettivamente dai marescialli capi e dai brigadieri che abbiano almeno 4 anni di grado.
« I marescialli sono nominati marescialli capi al compimento del 3° anno di anzianità nel grado.
« I brigadieri sono tratti in ordine di anzianità, dai sottobrigadieri aventi almeno 2 anni di grado.
« I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con buon esito la scuola allievi sottufficiali, alla quale potranno essere ammessi, in seguito ad esame, dopo 2 anni almeno dalla nomina a guardia.
« Fino ad un decimo dei posti disponibili i sottobrigadieri potranno anche essere tratti, senza esame nè obbligo di corso, dagli appuntati aventi spiccate benemerenze di servizio.
« Ai soli effetti del raggiungimento dell'anzianità minima di grado o di servizio richiesta per la presentazione agli esami anzidetti, è computato in ragione del doppio il tempo trascorso in effettivo servizio nei reparti di confine alpestre o situati in zone malariche.
« I militari provenienti dall'Esercito o dall'Armata possono essere ammessi nella Regia guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, se nell'Esercito o nell'Armata rivestivano quello di ufficiale; col grado di guardia e col diritto alla frequenza del primo corso allievi sottufficiali se rivestivano quello di sottufficiale da almeno 3 anni. Se contano meno di 3 anni di servizio da sottufficiali, possono essere ammessi col grado di guardia senz'altro diritto.
« Gli appuntati sono nominati per anzianità e buona condotta fra le guardie raffermate o riammesse ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:

« Durante la mobilitazione i militari della Regia guardia di finanza mobilitati conservano la divisa, i gradi ed il trattamento economico del proprio corpo, e godono dei diritti, degli onori, delle ricompense e degli assegni di campagna stabiliti per la fanteria, ferme restando le precedenze stabilite dal regolamento pel servizio territoriale ».

Art. 5.

I comma 3°, 4° e 5° dell'art. 10 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti:

« Al termine della ferma di 3 anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme: le quali sono triennali, fino al compimento del 20° anno di servizio e annuali per il periodo successivo.

« La rafferma per un anno può essere concessa per esperimento e per non più di due volte consecutive anche a sottufficiali e militari di truppa che non abbiano raggiunto gli indicati limiti di servizio quando, per ragioni di salute o di condotta, non possono ottenere la rafferma triennale.

« La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo di servizio in corso e si considera di diritto rescissa all'atto in cui il raffermato raggiunge l'anzianità massima di servizio stabilita pel collocamento a riposo ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 11 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dal R. decreto 10 settembre 1923, numero 2115, si applica con decorrenza a tutti gli effetti dell'entrata in vigore del R. decreto 2115 anzicitato, ai sottufficiali e militari di truppa fino al compimento del 13° anno di servizio nel corpo.

Art. 7.

I comma 2°, 3°, 4° e 5° dell'art. 15 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottufficiali e militari di truppa condannati a termine del codice penale militare o per alcuno dei delitti che importano di pieno diritto la perdita del grado per i sottufficiali dell'Esercito sono prosciolti dal servizio nella Regia guardia di finanza dal giorno in cui la sentenza è divenuta esecutiva.

« Se la condanna non implichi per sè stessa il proscioglimento dal servizio nel corpo, il comandante generale potrà, secondo i casi, ordinare la convocazione di una Commissione di disciplina, per fare esaminare se il condannato sia ancora meritevole di appartenere al corpo ed all'uopo formulerà il relativo quesito. La Commissione dovrà pronunciarsi senza l'intervento dell'incolpato.

« I militari di truppa della Regia guardia di finanza possono essere dispensati dal servizio nei casi e modi previsti dal regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito.

« I sottufficiali od i militari di truppa non aventi obblighi di leva, sottoposti a giudizio penale a piede libero, possono essere sospesi dalla ferma di servizio, allorchè il reato cui siano imputati offenda il loro decoro od il prestigio del corpo. In questo caso essi sono considerati in licenza illimitata col trattamento economico stabilito pei militari tenuti in attesa di giudizio ».

Art. 8.

L'art. 20 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio dei galleggianti a motore meccanico addetti al servizio di vigilanza finanziaria in mare, nei laghi, nella laguna veneta e nei porti del Regno, e per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e di riparazione dei galleggianti medesimi, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere il personale tecnico borghese necessario mediante concorso per titoli delle categorie indicate nella seguente tabella, colle norme che saranno stabilite da apposito regolamento, col quale saranno anche fissate le indennità di bordo ritenute necessarie:

« 1° Comandanti in prima con almeno la patente di capitano di gran cabotaggio;

« 2° Capi officina e macchinisti navali in prima;

« 3° Capi timonieri;

« 4° Macchinisti navali;

« 5° Elettrotecnici e capi tecnici;

« 6° Fuochisti autorizzati a condurre macchine a vapore fino alla forza di 150 HP e motoristi patentati;

« 7° Fuochisti, motoristi, elettricisti ed artefici in genere.

« Al personale sopraindicato sono applicabili le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, al quale effetto i comandanti in prima, i capi officina ed i macchinisti navali in prima sono compresi nel gruppo degli incaricati superiori, n. 1 tabella *B* del decreto medesimo; i capi timonieri, i macchinisti navali, gli elettrotecnici e capi tecnici, nel gruppo degli incaricati, n. 2 tabella *B*; i fuochisti autorizzati a condurre macchine a vapore fino alla forza di 150 HP ed i motoristi patentati, fra i capi operai, n. 1 tabella *A*; i fuochisti, con le varie categorie di artefici, fra gli operai specializzati, n. 2 tabella *A*.

« Per speciali servizi d'indole tecnica o militare possono essere comandati a prestare servizio nel corpo, ufficiali o graduati del Regio esercito o della Regia marina. Ad essi saranno corrisposti gli assegni speciali dovuti ai pari grado del corpo ».

Art. 9.

L'art. 21 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:

« L'incarico dell'insegnamento delle varie materie nella scuola allievi ufficiali, da rinnovarsi anno per anno, è affidato mediante apposito concorso ad idonei ufficiali del corpo o dell'Esercito, od a funzionari dell'Amministrazione, o a professori di ruolo o a liberi docenti di scuole medie o superiori.

« Le norme del concorso saranno fissate con decreto Ministeriale ».

Art. 10.

L'art. 23 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali ed i sottufficiali della Regia guardia di finanza rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari in materia di reati alle leggi di finanza ».

Art. 11.

Gli articoli 24 e 25 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dal seguente:

« Ai militari della Regia guardia di finanza spetta il trattamento economico stabilito per i pari grado ed anzianità dell'arma dei carabinieri Reali.

« Per la riduzione o la sospensione degli stipendi, delle paghe e degli altri assegni o indennità fisse, si applicano ai militari della Regia guardia di finanza le disposizioni vigenti per l'arma dei carabinieri Reali.

« Gli stipendi e le paghe dei sottufficiali e militari di truppa che non prestano servizio, perchè ricoverati nei luoghi di cura, sono ridotti della retta d'ospedalità che devesi corrispondere alle direzioni degli ospedali o ad altri stabilimenti di cura.

« Qualora la retta anzidetta sia superiore allo stipendio o alla paga del militare ricoverato, la differenza starà a carico del bilancio delle Finanze ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 26 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dai seguenti:

« Ai sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio nei reparti di confine alpestre e di mare od in quelli situati in zone malariche, che saranno indicati dal comando generale, è concessa l'indennità giornaliera di L. 2.

« Ai sottufficiali e militari di truppa comandanti di brigata o di sezione, ed a quelli addetti ai reparti d'istruzione ed ai vari comandi ed uffici del corpo, spettano le indennità stabilite per i pari grado e funzioni dell'arma dei carabinieri Reali ».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 29 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dai seguenti:

« Per i servizi di polizia tributaria ed investigativa, l'Amministrazione potrà mantenere, entro il limite di un cinquantesimo della forza organica del corpo, e della relativa spesa, un contingente di militari scelti fra i più atti allo speciale servizio.

« Ai militari suddetti spettano le indennità fisse ed eventuali stabilite per i pari grado del ruolo specializzato dei carabinieri Reali della categoria inquirenti. Non sono invece dovuti il contributo mensile vestiario e le indennità giornaliere di servizio e di comando previste dal precedente articolo 26 ».

La locuzione « 288 marescialli, fra capi e ordinari » compresa nel 2° comma del precitato art. 29, è sostituita dalla seguente: « 288 fra marescialli e marescialli capi ».

Art. 14.

L'art. 32 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito, con decorrenza dal 1° dicembre 1923, dal seguente:

« All'attuale professore ordinario della cattedra di ruolo per le lettere italiane nella scuola allievi ufficiali è conservato il trattamento giuridico stabilito dalla legge 29 dicembre 1910, n. 894, ed il trattamento economico stabilito dal R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo conto dei benefici di cui all'art 3 del R decreto 17 marzo 1921, n. 511.

« Il professore stesso è collocato nel grado sesto e ne consegue lo stipendió massimo ».

Art. 15.

Le disposizioni dell'art. 8 del presente decreto, si applicano dal 1° gennaio 1924 anche al personale di macchina dei battelli incrociatori che si trova attualmente in servizio, al quale, pertanto, spetterà, dalla data suddetta, il trattamento di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, considerando utile, tanto agli effetti degli aumenti periodici che della pensione, il servizio che ha prestato finora dalla data della conferma in servizio.

A tale effetto il loro inquadramento nelle tabelle suddette, sarà fatto secondo le disposizioni dell'art. 8, avvertendo che gli attuali macchinisti — ove non abbiano già il diploma di macchinista navale in prima — saranno compresi fra i macchinisti navali meno quelli che hanno l'incarico di capi officina i quali verranno inquadrati, secondo la rispettiva anzianità di servizio, nel nuovo grado omonimo. Gli elettricisti prenderanno posto fra gli elettrotecnici.

Art. 16.

L'ultimo comma dell'art. 36 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è abrogato.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per l'applicazione del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, in relazione alle modificazioni apportatevi col presente decreto.

Art. 18.

I militari della Regia guardia di finanza in divisa, o in abito civile purchè siano in tal caso muniti di apposita tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero; i sottufficali ed i militari di truppa limitatamente a due soli per ogni vettura e con obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.

Lo stesso diritto compete, sempre quando sia munito di apposita tessera di riconoscimento, al personale ispettivo centrale per la polizia tributaria ed investigativa di cui all'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1924.*
*Atti del Governo, registro 221, foglio 83.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 22 novembre 1923, n. 3174.

**Collocazione nei ruoli degli insegnanti dei Regi istituti nautici, di determinate categorie di ufficiali della Regia marina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Gover con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919 mero 1086;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Sentito il parere del Consiglio dell'istruzione nauti

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia marina (ufficiali di vascello e di macchina) i quali, trovandosi nelle condizioni prescritte dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, siano riusciti vincitori nei concorsi a cattedre di astronomia nautica e navigazione, arte navale, macchine e disegno relativo, e siano stati nominati alle cattedre stesse anteriormente al 1° dicembre 1923, sono riconosciuti, a datare dall'epoca in cui è avvenuta la nomina — agli effetti dell'assegnazione dello stipendio di insegnante dei Regi istituti nautici — nella misura di un terzo, gli anni di servizio attivo prestato nella Regia marina come ufficiale, posteriormente al raggiungimento delle condizioni suddette.

Art. 2.

Agli ufficiali vincitori dei concorsi alle cattedre delle discipline di cui all'articolo precedente, che abbiano già conseguita una pensione a carico dello Stato e che non chiedano l'inquadramento nei ruoli, perchè intendono conservare la pensione, sono riconosciuti tutti i diritti e gli obblighi dei professori di ruolo, tranne che per lo stipendio, in luogo del quale avranno, a decorrere dal 1° dicembre 1923, una retribuzione annua pari a quella corrisposta ai supplenti per 24 ore di lezione settimanali effettivamente impartite. Non è dovuto ai detti ufficiali, a decorrere dal 1° dicembre 1923, il supplemento di servizio attivo istituito con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1924.*
*Atti del Governo, registro 221, foglio 88.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3193.
**Sostituzione di un rapporto motivato del Ministero delle finanze al parere del Consiglio di amministrazione, per quanto riguarda il personale non appartenente al ruolo organico del dicastero stesso.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1918, n. 238, ed i Regi decreti 25 novembre 1919, n. 2200; 17 giugno 1920, n. 908; 6 settembre 1923, n. 1950, e 27 settembre 1923, numero 2122;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al parere del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1918, n. 238, è sostituito, per quanto riguarda il personale non appartenente al ruolo organico del Ministero delle finanze, un rapporto motivato del Ministro per le finanze.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1924.*
*Atti del Governo, registro 221, foglio 155.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 102.
**Approvazione della convenzione per la concessione di un mutuo di L. 8,000,000 alla Società anonima industriale italiana, per l'esecuzione delle opere e degli impianti inerenti alla utilizzazione delle acque del bacino dello Scandarello (Alto Tronto).**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1177, contenente provvedimenti contro la disoccupazione;
Vista la convenzione stipulata il 13 novembre 1923, tra i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e la Società anonima industriale italiana per la concessione di un mutuo di lire 8,000,000 a favore della cennata Società per l'esecuzione delle opere e degli impianti inerenti alla utilizzazione delle acque del bacino dello Scandarello (Alto Tronto), concessa alla Società stessa con R. decreto 15 marzo 1923;
Ritenuto che a norma dell'art. 11 della cennata convenzione, è stato provveduto alla pubblicazione nel Foglio annunzi legali delle Provincie interessate del privilegio a favore dello Stato sugli impianti offerti in garanzia per il mutuo e su quelli alla cui costruzione è destinata la somma mutuata, e che inoltre, pure in esecuzione della citata convenzione, sono stati aggiornati alla data della pubblicazione suddetta i certificati ipotecari relativi agli impianti costituenti la garanzia;
Visto il parere 17 marzo 1922, n. 211, del Consiglio superiore delle acque;
Sentito il Comitato interministeriale istituito con l'articolo 10 della citata legge 20 agosto 1921, n. 1177;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la menzionata convenzione in data 13 novembre 1923, per la concessione di un mutuo di L. 8,000,000 alla Società anonima industriale italiana per la esecuzione delle opere e degl'impianti inerenti alla utilizzazione delle acque del bacino dello Scandarello (Alto Tronto).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1924.*
*Atti del Governo, registro 221, foglio 89.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 143.

**Approvazione di eccedenza di pagamento risultante dal rendiconto consuntivo del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 18 giugno 1922, n. 820;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvata la eccedenza di pagamento di L. 2,858,179.21 risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1922-23 sui residui del capitolo n. 25 « Pensioni ordinarie » del bilancio del Ministero dell'interno.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1924.*
*Atti del Governo, registro 221, foglio 149.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 144.

**Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1922, n. 820;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza di L. 34,218.68 verificatasi nella assegnazione del capitolo n. 4 « Spese d'ufficio (posta, stampa, ecc.) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di L. 13,491.10 verificatasi nella assegnazione del capitolo n. 5 « Ministero, manutenzione, riparazione ed adattamento di locali » dello stato di previsione predetto.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza di L. 634,671.47 verificatasi nella assegnazione del capitolo n. 12 « Indennità di traslocamento agli impiegati nonchè agli ufficiali della Regia guardia ed agli agenti investigativi » dello stato di previsione predetto.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di L. 9,817,517.31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione predetto.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza di L. 9,822.13 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 40 « Retribuzione agli amministratori del Foglio annunzi delle provincie » dello stato di previsone predetto.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di L. 1,248,896.93 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 45 « Spese di spedalità » dello stato di previsione predetto.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di L. 23,906.38 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 48 « Personale dell'amministrazione provinciale della sanità pubblica e personale tecnico sanitario — Stipendi e indennità di residenza in Roma » dello stato di previsione predetto.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza di L. 1,651,840.05 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 50 « Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza di L. 14,775.43 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 « Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie » dello stato di previsione predetto.

Art. 10.

E' approvata l'eccedenza di L. 13,124.80 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 « Spesa per le stazioni sanitarie, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 11.

E' approvata l'eccedenza di L. 370 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 68 « Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine » dello stato di previsione predetto.

Art. 12.

E' approvata l'eccedenza di L. 396,828.97 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 79 « Spese per trasferte ai funzionari, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 13.

E' approvata l'eccedenza di L. 148,575.96 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 85 « Spese di cura delle Regie guardie, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza di L. 165,787.70 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 87 « Acquisto e mantenimento cavalli per il corpo della Regia guardia, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 15.

E' approvata l'eccedenza di L. 607,812.65 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 88 « Fitto di locali per caserme delle Regie guardie, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza di L. 430,934.23 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90 « Manutenzione e adattamento di locali ad uso di caserme, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 17.

È approvata l'eccedenza di L. 7,152,893.46 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 91 « Casermaggio per le guardie e gli allievi guardie, pei Reali carabinieri e per gli agenti investigativi, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 18.

È approvata l'eccedenza di L. 8,740,884.83 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 97 « Soprassoldo trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica » dello stato di previsione predetto.

Art. 19.

È approvata l'eccedenza di L. 195,820.37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 99 « Spese per i domiciliati coatti, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 20.

È approvata l'eccedenza di L. 574,299.88 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 101 « Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì* 13 *febbraio* 1924.
*Atti del Governo, registro* 221, *foglio* 150. — GRANATA.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 145.

**Approvazione di eccedenza di pagamenti risultante dal rendiconto consuntivo del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1921-22.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' approvata la eccedenza di pagamenti di L. 287,722.67 risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1921-922 sui residui del capitolo n. 24 « Pensioni ordinarie » del bilancio del Ministero dell'interno.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì* 13 *febbraio* 1924.
*Atti del Governo, registro* 221, *foglio* 151. — GRANATA.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 146.

**Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1921-22.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza di L. 67,207.96 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Spese d'ufficio (posta, stampati, ecc.) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza di L. 99,020.79 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Indennità di traslocamento agli impiegati nonchè agli ufficiali della Regia guardia ed agli agenti investigativi » dello stato di previsione predetto.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza di L. 24,850.43 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Consigli e commissioni. Spese relative » dello stato di previsione predetto.

Art. 4.

E' approvata l'eccedenza di L. 2,826,949.47 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 24 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione predetto.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza di L. 2,271.66 verificatasi sul l'assegnazione del capitolo n. 39 « Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunzi nelle provincie » dello stato di previsione predetto.

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza di L. 2,609,916.67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 47 « Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 7.

E' approvata l'eccedenza di L. 1,273,545.33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 76 « Spese per trasferte ai funzionari, agli agenti investigativi, al personale del corpo della Regia guardia ed agli agenti di pubblica sicurezza, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 8.

E' approvata l'eccedenza di L. 281,804.55 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 82 « Spese di cura delle Regie guardie ed agenti investigativi per malattie contratte in servizio e spese per il detto personale inviato d'ufficio in osservazione negli ospedali, nonchè per i funerali di Regie guardie e carabinieri che muoiono in servizio » dello stato di previsione predetto.

Art. 9.

E' approvata l'eccedenza di L. 440,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 92 « Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto di militari della Regia guardia e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento, ecc. », dello stato di previsione predetto.

Art. 10.

E' approvata l'eccedenza di L. 4,485,560.33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 94 « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri ed agenti della forza pubblica » dello stato di previsione predetto.

Art. 11.

E' approvata l'eccedenza di L. 104,036.41 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 96 « Spese per domiciliati coatti, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 12.

E' approvata l'eccedenza di L. 707,284.86 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 103 « Spese d'ufficio e di posta per le direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori, fotografie dei detenuti, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 13.

E' approvata l'eccedenza di L. 101,753.71 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 105 « Spese di viaggio agli agenti carcerari e alle loro famiglie, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 14.

E' approvata l'eccedenza di L. 2,087.10 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 107 « Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere » dello stato di previsione predetto.

Art. 15.

E' approvata l'eccedenza di L. 2,914,680.44 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 108 « Spesa pel mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei Regi riformatori ed in quelli privati e degli inservienti, pagamenti delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali, combustibile e stoviglie » dello stato di previsione predetto.

Art. 16.

E' approvata l'eccedenza di L. 459,190.63 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 109 « Spesa per la provvista e riparazione di vestiario, biancheria, oggetti mobili, strumenti chirurgici, antropometrici, ecc. per gli stabilimenti carcerari, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 17.

E' approvata l'eccedenza di L. 1,106,969.36 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 110 « Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato ed indennità di trasferta per il servizio di scorta » dello stato di previsione predetto.

Art. 18.

E' approvata l'eccedenza di L. 189,656.97 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 112 « Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili » dello stato di previsione predetto.

Art. 19.

E' approvata l'eccedenza di L. 564,127.40 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 113 « Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie » dello stato di previsione predetto.

Art. 20.

E' approvata l'eccedenza di L. 832,189.95 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 114 « Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 21.

E' approvata l'eccedenza di L. 19,782.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 118 « Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Art. 22.

E' approvata l'eccedenza di L. 2,739,991.65 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 136 « Soprassoldo mensile al personale di truppa delle Regie guardie ed agli agenti di custodia, ecc. » dello stato di previsione predetto.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1924.*
*Atti del Governo, registro 221, foglio 152.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 147.

**Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 952;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza d'impegno di L. 47,334.68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Amministrazione centrale - Personale di ruolo Indennità di trasferte, di reggenza e diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza d'impegno di L 363,744.35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Amministrazione centrale - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza d'impiegno di L. 20,614.15 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5 « Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 4.

E' approvata l'eccedenza d'impegno di L. 363,758.90 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22-*bis* « Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere ordinario » dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 4662.18 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Spese casuali » dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 1,484,194.37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n 26 « Pensioni ordinarie (spese fisse) » dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 7.

E' approvata l'eccedenza d'impegno di L. 1,123,080.44 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28 « Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette. Indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse in base all'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2249, allegato *F* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 8.

E' approvata l'eccedenza d'impegno di L. 1826.45 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 73 « Spese casuali per il Magistrato alle acque » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1924.*
*Atti del Governo, registro 221, foglio 153.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 148.

**Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1921-22.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 360.80 inscritta al capitolo n. 216-bis « Eccedenza di impegni verificatasi al capitolo n. 26. Pensioni ordinarie (spese fisse) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1919-20 », per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1924.*
*Atti del Governo, registro 221, foglio 154.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 149.

**Impressione della sovrastampa « Crociera Italiana 1924 » su 100,000 esemplari di francobolli da centesimi 10, 30, 50 e da L. 1 e 2.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Vista la legge n. 1878, del 30 dicembre 1921, che dà piena ed intera esecuzione alle convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale stipulati a Madrid il 30 novembre 1920;
Vista la domanda, colla quale il Comitato esecutivo della Crociera italiana nell'America latina chiede l'emissione, a proprio favore, di una speciale sovrastampa di francobolli ordinari a ricordo della Crociera stessa;
Riconosciuta l'opportunità di aderire alla predetta domanda;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'impressione di una sovrastampa « Crociera italiana 1924 » su 100,000 esemplari dei francobolli per corrispondenza in corso da centesimi 10, 30 e 50 e su 25,000 esemplari del taglio da L. 1 e 2.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi è autorizzato a disporre, con suo decreto, l'impressione di uguale sovrastampa anche su 40,000 esemplari da centesimi 60 e su 40,000 esemplari da centesimi 85.

Art. 3.

I francobolli così sovrastampati saranno messi in vendita a mezzo del Commissario di bordo della Regia nave « Italia » esclusivamente ai passeggieri ed al personale addetto alla Crociera per tutta la durata della medesima e saranno validi, durante detto periodo, per l'affrancatura delle corrispondenze dirette tanto all'interno del Regno che all'estero (stampa, lettere, cartoline), dai medesimi impostate presso il predetto Commissario di bordo.

Art. 4.

E' fatto assoluto divieto al Commissario di bordo di obliterare, col bollo postale, i francobolli stessi non applicati sulle corrispondenze, come pure di venderli prima dell'inizio della Crociera ed in quantità superiore al presunto fabbisogno di ogni acquirente.

Art. 5.

La vendita dovrà essere iniziata esclusivamente dopo che la Regia nave « Italia » avrà salpato dal porto di Spezia, e dovrà cessare all'arrivo della Regia nave medesima al porto di Spezia.

I francobolli in questione hanno la validità per tutta la durata della Crociera e sono ammessi al cambio in tutti gli uffici del Regno per un successivo periodo di 15 giorni da quello dell'arrivo della Regia nave « Italia » al porto di Spezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1924.*
*Atti del Governo, registro 221, foglio 156.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 150.

**Modificazione nella composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra istituito con l'art. 51 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 30 dicembre 1923, n. 3072, che dà facoltà al Nostro Governo di modificare la composizione del Comitato di liquidazione istituito con l'art. 51 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, istituito con l'art. 51 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri variabile da 20 a 50 a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

I membri del Comitato sono scelti fra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se già a riposo: magistrati aventi grado non inferiore a consigliere o sostituto procuratore generale di Corte d'appello, consiglieri di Stato e della Corte dei conti, primi referendari e referendari della Corte dei conti, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari e liberi docenti delle facoltà di medicina delle Regie università, direttori generali e funzionari che abbiano già rivestito la qualifica di vice direttore generale.

Il Ministro per le finanze può designare fino ad un quinto dei membri anche fra appartenenti a categorie diverse.

È in facoltà del Ministro per le finanze di affidare le funzioni di vice-presidenti del Comitato a due membri scelti fra i consiglieri di Cassazione, di Stato e della Corte dei conti.

Il Comitato può funzionare suddividendosi in turni in modo da potere tenere contemporaneamente anche più sedute, e decide con l'intervento di almeno cinque votanti.

Di ciascun turno dovranno far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un medico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — A. DIAZ — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1924.*
*Atti del Governo, registro 221, foglio 157.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 31 gennaio 1924, n. 151.

**Norme per l'attuazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo il disposto degli articoli 115, 116 e 117, è data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, ai seguenti articoli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, salva l'osservanza delle norme transitorie appresso stabilite:

Articoli 1; da 6 ad 8; da 22 a 26; 28 meno i tre ultimi commi; da 29 a 32; da 34 a 36; da 38 a 45; 47, 48 e 49 primo comma; 50; 52; da 54 a 56; 58; 61; da 64 a 67; da 69 a 72; 80 e 81; da 86 a 95; 97 e 98; da 100 a 112; 114 e 118.

Art. 2.

Fino a quando non funzionerà l'ufficio di Sottoprefettura anche nel circondario in cui ha sede il capoluogo della Provincia, le attribuzioni conferite ai Sottoprefetti dagli articoli 32, 52 e 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, saranno esercitate dal Prefetto.

Art. 3.

Per i ricorsi contro le autorizzazioni ai Comuni ed alle Provincie, ai sensi degli articoli 310 e 313 della legge comunale e provinciale, che alla data della pubblicazione del presente decreto siano già intervenute, rimangono applicabili le disposizioni ivi contenute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1924.*
*Atti del Governo, registro 221, foglio 158.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 43.

**Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Principessa di Napoli, in Reggio Emilia.**

N. 43. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale Principessa di Napoli, in Reggio Emilia ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.*

---

REGIO DECRETO 17 gennaio 1924, n. 63.

**Erezione in Ente morale della « Fondazione Don Livio Caetani » a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna.**

N. 63. R. decreto 17 gennaio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione Don Livio Caetani », costituita coll'offerta di L. 30 000 nominali fatta dalla duchessa di Sermoneta donna Ada Caetani e destinata a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1924.*

RELAZIONI e REGI DECRETI.

**Scioglimento dei Consigli comunali di Ardenno (Sondrio), di Caridà (Reggio Calabria), di Suni (Cagliari) e di Cerignola (Foggia).**

**Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ardenno, in provincia di Sondrio.**

MAESTA,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Ardenno, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita una inchiesta che ha posto in luce numerose deficienze ed irregolarità. Le finanze comunali sono in difficili condizioni e, ciò nonostante, non si è provveduto nell'esercizio in corso alla compilazione dei ruoli per le tasse locali; il carico tributario è sperequato; non si è operata la revisione dei consuntivi dal 1915 in poi; sono stati assunti mutui onerosi per far fronte ad impegni irregolarmente contratti; l'erogazione delle spese è stata sovente effettuata senza l'osservanza delle norme prescritte. Un onere rilevante è derivato al Comune dall'istituzione di una scuola popolare agricola operaia, fatta funzionare senza regolamento, con insegnanti irregolarmente nominati e che ha proceduto con tale disordine da indurre l'autorità scolastica provinciale ad ordinarne la chiusura.

Gravi abusi sono stati rilevati nella esecuzione di pubblici lavori e deplorevoli deficienze nel funzionamento dei principali servizi, specie in quelli di polizia mortuaria, dell'alimentazione idrica della popolazione, e della fornitura dei locali alla scuola delle frazioni

Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla constatazione degli addebiti non sono soddisfacenti, e non danno alcun affidamento per una migliore gestione avvenire della civica azienda da parte degli attuali amministratori. L'atteggiamento da questi assunto di fronte all'affermarsi delle nuove correnti politiche nazionali ha provocato, inoltre nella popolazione un vivissimo malcontento, che minaccia di turbare gravemente la tranquillità pubblica.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di un radicale riordinamento delle finanze e dei servizi dell'Ente, si rende, perciò, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ardenno, in provincia di Sondrio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ing. Roberto Capararo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

**Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caridà, in provincia di Reggio Calabria.**

MAESTA,

In seguito a reclami presentati contro l'amministrazione comunale di Caridà, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita un'inchiesta che ha accertato numerose irregolarità e deficienze nel funzionamento di quella civica azienda.

L'ufficio comunale trovasi in deplorevole disordine ed ha scritture contabili deficienti, l'esame dei conti è in grave ritardo e quelli per gli esercizi dal 1919 in poi non sono stati tuttora resi dal tesoriere; non sono stati compilati i ruoli per le tasse esercizio e focatico dell'esercizio in corso e dei due precedenti; il dazio è stato tenuto in economia fino al 1922 senza che l'agente incaricato delle riscossioni abbia finora reso il conto della sua gestione.

Sono state rilevate numerose irregolarità nell'erogazione delle spese e nel servizio di tesoreria; non esiste alcun rendiconto della gestione approvvigionamenti; non è stata tuttora definita la contabilità per i sussidi militari; per la quale il Comune risulta in debito verso il distretto militare.

Fra i pubblici servizi è in abbandono al nettezza urbana, manca la pubblica illuminazione, è deficiente la manutenzione delle strade e della conduttura dell'acqua potabile, è trascurata la tutela della pubblica igiene.

Le deduzioni date dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti, e poichè il disordine dell'azienda ha acuito i contrasti fra i partiti locali, determinando una situazione assai preoccupante che legittima il timore di turbamenti della pubblica tranquillità, anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riordinamento dei servizi delle finanze dell'Ente, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caridà, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vincenzo Nastasi è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

**Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Suni, in provincia di Cagliari.**

MAESTÀ

Da indagini eseguite sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Suni è risultato come quella civica azienda sia stata ridotta in deplorevoli condizioni dalla disordinata gestione degli amministratori. La situazione finanziaria del Comune è assai difficile, le spese sono state effettuate senza l'osservanza delle disposizioni di legge; molti lavori sono stati eseguiti in economia senza autorizzazione e senza controllo; le tasse sono state applicate in base a tariffe arbitrarie; l'ufficio comunale tenuto irregolarmente: i servizi in genere trascurati; per gravissimi abusi è stato, inoltre, denunziato all'autorità giudiziaria il capo dell'Amministrazione.

E poichè nella popolazione si è manifestato un vivissimo malcontento, con grave minaccia per l'ordine pubblico, dopo che l'autorità politica ha disposto l'invio sul luogo di un Commissario prefettizio, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915 n. 148,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Suni, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Paolo dott. Lugas, è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

**Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cerignola, in provincia di Foggia.**

SIRE,

In seguito alle dimissioni presentate nel dicembre scorso dal sindaco, dagli assessori e da numerosi consiglieri comunali di Cerignola, il Prefetto, essendosi la civica rappresentanza venuta a trovare nella impossibilità di funzionare, ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non potendosi, date le condizioni dello spirito pubblico, indire le elezioni suppletive a breve scadenza, a norma dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, anche perchè da queste non potrebbe sorgere un'Amministrazione omogenea e vitale, è indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cerignola, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Oreste D'Avanzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1924.

**Autorizzazione della pubblicazione del nuovo regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 256 del Trattato di pace conchiuso tra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Considerato che, in esecuzione di detto articolo il 19 aprile 1922 fu regolarmente costituito in Roma il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco, e che esso è attualmente composto dai signori:

Dott. Agostino Soldati, giudice del Tribunale federale svizzero di Losanna, presidente;

Avv. gr. uff. Piero Alberici, primo presidente della Corte d'appello di Bologna, arbitro italiano;

Dott. Carlo Schonberger, consigliere ministeriale presso il Ministero federale delle finanze, arbitro austriaco;

Dott. Guglielmo Thaa, consigliere ministeriale, agente del Governo austriaco;

Comm. Gian Carlo Messa, sostituto avvocato generale erariale, agente del Governo italiano;

Comm. dott. Eugenio Mercurio, capo dell'Ufficio di verifica e compensazione italiano, agente aggiunto del Governo italiano;

Comm. avv. Luigi Baroùe, consigliere di Corte d'appello, addetto al Ministero della giustizia, segretario italiano;

Decreta:

E' autorizzata la pubblicazione, nel numero del 15 febbraio 1924 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del nuovo regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco, deliberato dal medesimo a norma dell'art. 256 del Trattato di San Germano e che sostituisce quello già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1922, numero 128.

Roma, addì 15 febbraio 1924.

*Il Ministro*: MUSSOLINI.

## Regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

*Costituzione e sede del Tribunale.*

Il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco è composto di un presidente e di due arbitri nominati a sensi dell'art. 256 del Trattato di San Germano. Il Tribunale ha la sua sede in Roma, via Venti Settembre 8; il presidente può però disporre che le sedute per la trattazione di determinate cause o per il compimento di alcuni atti di una determinata causa siano tenute in altro luogo, in Italia o in Austria o altrove. La segreteria darà in tal caso notizia del provvedimento alle parti interessate e agli agenti.

Salvi i casi in cui il presente regolamento dispone diversamente, le decisioni del Tribunale sono prese a maggioranza di voti.

Art. 2.

*Competenza del Tribunale.*

Il Tribunale è competente a giudicare delle controversie che gli sono deferite a termini del Trattato. Esso è il solo giudice della propria competenza.

Art. 3.

*Poteri del presidente.*

Il presidente del Tribunale può per speciali ragioni da indicarsi nel provvedimento, delegare uno degli arbitri per compiere determinati atti o emanare determinati provvedimenti, a lui deferiti dal presente regolamento.

Le decisioni del presente regolamento di procedura affidate al presidente potranno, in caso di suo impedimento, essere prese di comune accordo dai due arbitri.

Art. 4.

*Lingua.*

La lingua da usare davanti al Tribunale è esclusivamente l'italiana.

Qualora vi siano atti scritti in altra lingua, le parti che li producono devono alligarne la traduzione in italiano, fatta da un interprete autorizzato, o certificata conforme da uno degli uffici di verifica e compensazione, se trattasi di atto proveniente dall'ufficio stesso o prodotto dal rispettivo Governo. Il presidente può limitare l'obbligo della traduzione ad una parte soltanto dell'atto, salva in questo caso al Tribunale la facoltà di richiedere la traduzione integrale, ove lo reputi necessario per la decisione della controversia.

Per la traduzione le parti potranno pure rivolgersi alla segreteria, la quale provvederà a farla eseguire previo anticipo delle spese occorrenti.

Art. 5.

*Forma delle scritture.*

Tutti gli scritti del procedimento, gli allegati, le scritture di causa, i decreti, le ordinanze e le sentenze sono stesi in carta libera e debbono essere dattilografati o stampati.

Le istanze, le risposte, le domande riconvenzionali, le chiamate in causa e in garantia, le rinuncie, le transazioni della lite e tutti gli altri atti di parte devono essere sottoscritti dalla parte da cui provengono o da un suo rappresentante o procuratore.

Art. 6.

*Deposito o trasmissione delle scritture di causa alla segreteria.*

Le scritture di causa sono depositate o trasmesse alla segreteria del Tribunale unitamente a tante copie quante occorrono per la distribuzione ai componenti il Tribunale ed ai due agenti e per la notificazione alle altre parti. Ove il numero delle copie sia insufficiente, la segreteria è autorizzata a fare eseguire quelle mancanti, a spese della parte.

La segreteria, all'atto del deposito o nel giorno in cui le scritture le pervengano, appone, sulle stesse, la data del deposito o dell'arrivo e la sua sottoscrizione.

Art. 7.

*Notificazioni in generale.*

Le notificazioni e comunicazioni alle parti e agli agenti si fanno a cura della segreteria per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domicilio eletto dalle parti ovvero alla loro residenza se non vi sia stata elezione di domicilio.

Le notificazioni e le comunicazioni sono fatte al procuratore, quando questi sia costituito a sensi dell'art. 9.

La ricevuta di ritorno forma prova dell'avvenuta notificazione. Quando la lettera sia stata respinta la relativa dichiarazione dell'ufficiale o dell'agente postale equivale a notificazione.

Nel caso in cui sia ignota la residenza della parte a cui l'atto deve notificarsi e non vi sia costituzione di procuratore, il presidente richiede l'agente del Governo perchè la notificazione sia eseguita al connazionale nei modi prescritti dalla sua legge patria.

Art. 8.

*Rappresentanza delle parti.*

Le parti possono farsi rappresentare da procuratori ed assistere da avvocati.

Il Tribunale potrà in ogni stato della causa ordinare la personale comparizione di una delle parti e, per contrario, esigere da una parte che essa si faccia rappresentare da un procuratore, fermo restando il paragrafo 18 dell'allegato all'articolo 248 del Trattato.

Art. 9.

*Elezione di domicilio e nomina del procuratore.*

L'elezione di domicilio e la nomina del procuratore sono fatte nella istanza o in altro atto di procedura, ovvero anche con atto separato, che è depositato o trasmesso alla segreteria e quindi notificato a norma dell'art. 7.

L'elezione del domicilio e la costituzione del procuratore hanno effetto dal momento in cui l'atto viene depositato o perviene alla segreteria del Tribunale.

Le variazioni nel domicilio eletto e la revoca della nomina del procuratore sono fatte e notificate nello stesso modo.

Art. 10.

*Scelta dei procuratori ed avvocati.*

Possono essere nominati procuratori e avvocati:

1° coloro che sono ammessi al patrocinio avanti i tribunali italiani o all'esercizio dell'avvocatura avanti i tribunali austriaci, a norma delle leggi vigenti in Italia o in Austria;

2° i professori e liberi docenti di diritto nelle Università italiane od austriache;

3° gli avvocati esercenti presso le Corti o i tribunali di altri Stati e i professori di diritto nelle Università di altri Stati, qualora abbiano speciale autorizzazione del presidente;

4° i membri ordinari ed associati dell'Istituto di diritto internazionale;

5° gli avvocati presso l'Ufficio brevetti austriaco, limitatamente alle cause aventi per oggetto brevetti;

6° gli agenti dei Governi nel caso previsto dalla prima parte dell'art. 15 del presente regolamento.

Il Tribunale potrà escludere quelle persone che siano state colpite da misure penali o disciplinari.

Art. 11.

*Funzioni del procuratore — Funzioni dell'avvocato.*

Il procuratore rappresenta, assiste e difende la parte davanti al Tribunale e può compiere qualsiasi atto di procedura nell'interesse del mandante.

L'avvocato nominato ai sensi degli articoli 8 e 10 assiste e difende la parte, e chi la rappresenta, anche se non riveste la qualità di procuratore.

Art. 12.

*Consigli tecnici.*

Il Tribunale potrà consentire l'intervento di consiglieri tecnici quali assistenti delle parti o dei procuratori.

Art. 13.

*Agenti dei Governi.*

Gli agenti rappresentano i loro Governi davanti al Tribunale a stregua del Trattato e adempiono le funzioni loro attribuite dal paragrafo 18 dell'allegato all'art. 248 del Trattato medesimo.

Essi potranno in conformità del detto paragrafo proporre istanze giudiziali ed intervenire nelle cause in cui siano interessati i loro connazionali per assisterli, come pure per riprendere e sostenere le domande da questi abbandonate.

In ogni caso essi riceveranno comunicazione degli atti del procedimento che si notificano alle parti, ed avranno inoltre il diritto di esaminare gli atti e i documenti depositati in segreteria e richiederne copia, nonchè di presentare osservazioni o conclusioni scritte nel termine fissato alle parti e prendere conclusioni all'udienza.

Art. 14.

*Deposito preventivo.*

La parte che propone l'istanza introduttiva del giudizio, il convenuto che propone domanda riconvenzionale e chi propone domanda di chiamata in causa o in garantia o d'intervento sono tenuti a depositare presso la segreteria una somma, fra le L. 100 e L. 5000, che sarà fissata dal presidente, come contributo alle spese del Tribunale.

Il presidente prefiggerà all'uopo un termine e potrà ordinare sempre depositi suppletivi anche se con ciò venga oltrepassato il limite massimo suddetto.

Qualora il primo deposito o quello suppletivo non sia tempestivamente eseguito, l'istanza o la domanda s'intende abbandonata, ma può essere rinnovata o riprodotta se non siano decorsi i termini stabiliti nel presente regolamento.

Il detto deposito non si sostituisce, ma si aggiunge al diritto del cinque per cento preveduto dal comma 2 del paragrafo 20 dell'allegato all'art. 248 del Trattato.

Al momento della definizione della causa il Tribunale stabilirà l'ammontare preciso del contributo che pel giudizio stesso gli è dovuto e lo porrà a carico della parte soccombente, qualora non creda di decidere diversamente.

Il presidente ordinerà la restituzione della parte di deposito eccedente il detto ammontare.

Art. 15.

*Dispensa dal deposito.*

Sono dispensati dal deposito di contributo stabilito nell'articolo precedente le parti di cui l'agente connazionale attesti l'indigenza e appoggi l'istanza, nonchè gli agenti stessi che intervengono o comunque agiscono in giudizio. Gli agenti, tanto per loro conto quanto nell'interesse delle parti dispensate dal deposito, sono però tenuti a fornire ugualmente alla segreteria la somma occorrente per le singole spese da farsi nel loro interesse.

TERMINI.

Art. 16.

*Termini in generale.*

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere; mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

Se l'ultimo giorno del termine cade in una domenica od in un giorno riconosciuto come festivo dal calendario civile italiano, il termine scade il prossimo giorno feriale.

Un termine s'intende osservato soltanto quando l'atto sia stato compiuto prima del suo spirare.

Gli atti scritti delle parti o dei rappresentanti devono pervenire alla segreteria del Tribunale od essere consegnati, per l'invio alla medesima, ad un ufficio postale italiano od austriaco non più tardi dell'ultimo giorno del termine.

Art. 17.

*Atti presentati in lingua diversa dall'italiana.*

Le scritture non redatte in lingua italiana saranno ritenute tempestivamente depositate o trasmesse anche se manchino della traduzione in lingua italiana, purchè contengano richiesta di detta traduzione.

La presente disposizione non è applicabile all'istanza giudiziale.

In ogni caso la notifica delle scritture non potrà essere fatta dalla segreteria che accompagnando le medesime con la traduzione in lingua italiana.

Art. 18.

*Termine durante le ferie.*

Tranne quelli fissati per la introduzione dell'istanza all'art. 21, i termini non decorrono durante le ferie, il cui inizio e la cui durata saranno fissati dal Tribunale.

ISTANZA GIUDIZIALE.

Art. 19.

*Contenuto dell'istanza giudiziale.*

L'azione è proposta con istanza scritta, diretta al Tribunale.

L'istanza deve contenere:

1° le indicazioni necessarie per l'identificazione delle parti e degli eventuali procuratori, compresa l'indicazione della loro nazionalità, del loro domicilio e della loro residenza;

2° l'esposizione concisa, ma in termini chiari ed articolati, di tutti i fatti, sui quali l'attore intende appoggiare la sua azione, suddivisi per numero d'ordine.

La detta esposizione dovrà essere fatta in modo tale che da essa risulti l'osservanza dei termini stabiliti per l'istanza giudiziale;

3° l'enunciazione delle prove con cui l'attore intende dimostrare la verità dei singoli fatti, il nome e cognome, condizione e residenza dei testimoni che sopra ogni fatto intende presentare al giudizio;

4° l'esposizione sommaria dei motivi di diritto che stanno a sostegno dell'azione;

5° le conclusioni;

6° l'elenco degli allegati che vengono prodotti, ivi compresa l'indicazione della sentenza o della decisione impugnata, qualora l'istanza si riferisca agli articoli 254, 257 e § 20 dell'allegato all'art. 248 del Trattato.

Art. 20.

*Eventuale regolarizzazione dell'istanza giudiziale.*

Se l'istanza giudiziale presenta irregolarità o manchevolezze, se, in particolare, l'indicazione dei fatti e delle prove non è sufficientemente chiara e precisa, o se alla istanza non siano allegati i documenti da essa richiamati, il presidente può invitare l'attore a completarla o correggerla o a produrre i documenti mancanti assegnandogli all'uopo un termine.

Qualora l'attore non ottemperi all'invito, l'istanza sarà dichiarata inammissibile a meno che il presidente ritenga di prefiggere un nuovo termine per la regolarizzazione.

Art. 21.

*Termini speciali per l'istanza giudiziale.*

L'istanza deve essere depositata nella segreteria, o trasmessa alla stessa pel tramite di un ufficio postale italiano od austriaco nei seguenti termini:

a) nei casi di gravame contro la decisione degli uffici di verifica e compensazione a sensi del § 20 dell'allegato all'art. 248 del Trattato, entro il termine di due mesi dalla comunicazione della decisione all'interessato;

b) nei casi previsti dal § 16 dell'allegato all'art. 248 entro quattro mesi dalla comunicazione del disaccordo degli uffici di verifica e compensazione;

c) nel caso dell'art 256, lettera b), comma 2°, in principio, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento e, qualora alla data di questa pubblicazione sia stata già adita altra giurisdizione, entro quattro mesi dalla decisione negativa sulla competenza da parte della giurisdizione medesima;

d) nel caso dell'art. 256, lett. b) in fine, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, purchè risulti da un attestato di autorità competente che la legge nazionale dell'attore non si oppone a che sia adito il Tribunale arbitrale misto;

e) nel caso previsto dall'art 257, entro sei mesi dalla notificazione all'attore della decisione definitiva dell'autorità competente o dal giorno in cui la parte interessata ne abbia avuto altrimenti notizia;

f) nel caso dell'art. 249, lettere c) ed f), entro un anno dal giorno in cui la parte abbia avuto conoscenza del danno o dell'atto che i suoi beni non gli saranno restituiti nè in natura nè in equivalente, oppure entro un anno dal giorno in cui la parte sia stata rimessa nel possesso dei beni o del loro equivalente;

g) nel caso di cui all'art. 251, lett. b), entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento;

h) nel caso che si chieda la determinazione delle condizioni per la nuova concessione di proprietà industriale, letteraria o artistica, o la determinazione del compenso per l'uso della concessione durante la guerra in applicazione dell'art. 262, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento;

i) nei casi previsti dagli articoli 252 lettere b), c), d), 254 comma 2°, 3° e 4° ed in ogni altro caso entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

In ogni caso, quando alla data della pubblicazione del presente regolamento i termini sopra stabiliti siano già decorsi o abbiano incominciato a decorrere, la parte avrà diritto a un nuovo termine corrispondente a datare dalla pubblicazione medesima.

Per pubblicazione del presente regolamento nel senso di questo articolo s'intende quella avvenuta il 16-22 maggio 1922.

Art. 22.

*Inosservanza dei termini di cui all'art. 21.*

Le istanze giudiziali trasmesse o depositate dopo decorsi i termini stabiliti nell'articolo precedente sono inammissibili.

Tuttavia il Tribunale, ove ritenga giustificato il ritardo, può ammettere istanze tardive.

Art. 23.

*Modificazioni della domanda.*

La domanda può sempre nel corso del giudizio essere ridotta o anche modificata purchè la modificazione non ne muti il fondamento giuridico o l'oggetto.

Le modificazioni che importino un ampliamento della domanda non sono più ammesse dopo scaduti i termini per la risposta ove l'inammissibilità sia eccepita dalla parte avversaria.

Non costituisce ampliamento della domanda la richiesta d'interessi maturati nel corso del giudizio.

PROCEDIMENTO.

Art. 24.

*Notificazione dell'istanza giudiziale.*

Pervenuta o depositata l'istanza, la segreteria provvede alla sua notificazione a termini dell'art. 7.

Art. 25.

*Risposta.*

Entro tre mesi dalla notificazione della istanza giudiziale, il convenuto può depositare o trasmettere alla segreteria del Tribunale la sua risposta.

Alla risposta si applicano analogamente le disposizioni contenute nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 19. Essa dovrà inoltre contenere il riconoscimento o la contestazione precisa dei fatti articolati nell'istanza. Se i fatti non sono personali al convenuto, egli può limitarsi a dichiarare che li ignora.

E' applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 26.

*Replica e controreplica.*

Entro due mesi dalla notificazione della risposta, l'attore può depositare o trasmettere la sua replica, ed entro un mese dalla notificazione di questa può il convenuto depositare o trasmettere una contro-replica.

Art 27.

*Disposizioni applicabili alla replica e controreplica.*

Alla replica e controreplica si applicano analogamente le disposizioni dei precedenti articoli, specie quelle dell'art. 25 che concernono il riconoscimento o la contestazione dei fatti.

E' pure applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 28.

*Allegati a sostegno*

Gli allegati a sostegno dell'istanza, della risposta, della replica e controreplica devono essere depositati o trasmessi unitamente a tali scritture e rimarranno in deposito presso la segreteria. Di essi dovranno anche prodursi tanti esemplari quanti occorrono per la notificazione alle parti, all'agente italiano e all'agente austriaco.

Nel caso di gravame contro la decisione degli uffici di verifica e compensazione, a sensi del paragrafo 20 dell'allegato all'art. 248 del Trattato, e nel caso di istanza per riparazione o indennizzo, proposta a sensi dell'art. 254 e dell'art. 257 del Trattato, devono trasmettersi o presentarsi, unitamente alle istanze, copie delle decisioni impugnate.

Sulla istanza di una delle parti, o, se lo giudica opportuno, anche d'ufficio, il presidente potrà ordinare che gli allegati siano depositati in originale alla segreteria, per essere ivi consultati nel termine da lui fissato. La segreteria potrà, a richiesta ed a spese della parte, farne eseguire riproduzione fotografica.

Art. 29.

*Procedimento abbreviato.*

Il presidente, sulla istanza di una delle parti o dell'agente, o d'ufficio, ove ritenga che la causa abbia carattere di urgenza o sia di semplice indagine, può abbreviare i termini ordinari, stabiliti per la replica e la controreplica, ovvero anche ordinare, senza lo scambio della replica e controreplica, la trattazione della causa, a sensi dell'art. 56, fissando soltanto i termini per la presentazione di scritture conclusionali e degli eventuali allegati a sostegno e determinando l'udienza per la discussione.

Il provvedimento è notificato alle parti.

E' sempre in facoltà del Tribunale di ordinare che la causa sia istruita a termini degli articoli precedenti.

Art. 30.

*Eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito.*

Le eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito possono proporsi sia nella risposta, sia con istanza separata prima di rispondere nel merito ed entro il termine fissato per la presentazione della risposta.

Più eccezioni di questa natura devono essere proposte contemporaneamente.

DOMANDE DI CHIAMATA IN CAUSA
DI INTERVENTO VOLONTARIO E DOMANDE RICONVENZIONALI.

Art. 31.

*Chiamata in causa.*

Il convenuto, entro il termine stabilito per la risposta o nella risposta stessa o con atto separato, può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un garante o un terzo a cui creda comune la controversia, perchè lo rilevi dalle conseguenze del giudizio o si associ alla difesa.

La chiamata in causa deve contenere:

1° le indicazioni necessarie per l'identificazione della persona che si vuol chiamare in causa;

2° l'indicazione della sua nazionalità e del suo domicilio o della sua residenza;

3° l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi che giustificano la chiamata.

E' analogamente applicabile la disposizione dell'art. 20.

Art. 32.

*Notifica della chiamata in causa.*

La chiamata in causa è disposta con ordinanza del presidente a piedi della domanda, che è quindi notificata a tutte le parti interessate.

Dalla notifica decorrono i termini per la risposta del chiamato in causa e si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

E' data facoltà al presidente di fissare, a piedi del decreto, termini più brevi.

Art. 33.

*Intervento volontario.*

Chiunque abbia legittimo interesse ad intervenire in causa può proporre istanza al Tribunale fino all'inizio della discussione definitiva.

Alla domanda di intervento si applicano analogamente le disposizioni dell'art. 31. Essa è notificata alle altre parti interessate, e non può in ogni caso far ritardare la decisione della causa principale.

Art. 34.

*Domanda riconvenzionale.*

Entro il termine stabilito per la risposta il convenuto può nella risposta stessa, o con atto separato, proporre domanda riconvenzionale.

La domanda deve contenere le indicazioni volute dall'art. 19; essa è notificata all'altra parte e dalla notificazione decorrono i termini per la risposta dell'attore Si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

La risposta a domanda riconvenzionale deve essere presentata entro i termini della replica, a meno che la domanda stessa venga fatta con atto separato, dopo la risposta e sempre nel termine di questa, nel qual caso i termini per la replica decorrono dalla notificazione della domanda.

Art. 35.

*Disposizioni comuni.*

Le domande di chiamata in causa, d'intervento e quelle riconvenzionali sono discusse alla stessa udienza della causa principale.

Il Tribunale può riunirle e deciderle con unica sentenza congiuntamente al merito, salvo quanto è disposto nell'art. 37.

RIUNIONE O DISGIUNZIONE DELLE CAUSE.

Art. 36.

Il Tribunale ha sempre la facoltà di ordinare la riunione o disgiunzione delle cause, sia di ufficio che su domanda di una delle parti o di un agente.

TRATTAZIONE PRELIMINARE.

Art. 37.

*Discussione.*

Il presidente può, con ordinanza, ad istanza della parte o dell'agente, ed anche d'ufficio, disporre la trattazione preliminare separata delle domande di chiamata in causa o d'intervento volontario e di eccezioni che si oppongono alla decisione del merito.

L'ordinanza fissa i termini per la presentazione di scritture di causa e di allegati a sostegno, nonchè l'udienza per la trattazione preliminare.

Il Tribunale provvede quindi con sentenza.

Art. 38.

*Sentenza.*

La sentenza è notificata alle parti interessate; quindi il presidente, se del caso, prende gli opportuni provvedimenti per la continuazione della procedura di merito.

Art. 39.

*Continuazione della procedura di merito.*

Nel caso in cui il convenuto si sia valso della facoltà di cui all'art. 30, di proporre con istanza separata le eccezioni impedienti la trattazione del merito, il presidente ove non creda ordinare la trattazione preliminare a norma dell'art. 37, ordinerà che il convenuto provveda alle sue difese in merito.

L'ordinanza sarà notificata alle parti.

ISTRUZIONE DELLA CAUSA.

Art. 40.

*Provvedimento pel completamento e la regolarizzazione degli atti.*

Il presidente o il Tribunale può di ufficio ed in ogni stato della causa invitare le parti e i loro procuratori e difensori a chiarire, entro un determinato termine, le loro conclusioni e richieste, a completare l'esposizione dei fatti o la documentazione ed a provvedere, se del caso, a riparare irregolarità e mancanze che si riscontrino negli atti o nei documenti. La segreteria dà avviso del provvedimento alle parti.

Art 41.

Ultimato lo scambio degli atti di causa, il presidente può citare le parti a comparire davanti a lui per la determinazione dei fatti e la indicazione dei mezzi di prova.

Nel processo verbale si indicano sommariamente i fatti ammessi, quelli contestati e i mezzi di prova.

Copia del provvedimento sarà notificata agli agenti dei due Governi perchè possano, se credono, intervenire. Le parti possono farsi rappresentare nell'udienza preliminare dall'agente del rispettivo Governo, anche mediante mandato epistolare.

Art. 42.

*Mezzi di prova in generale.*

Il presidente o il Tribunale può disporre tutti i mezzi di prova diretti ad accertare la verità dei fatti e ad assicurare una decisione confome a giustizia.

In particolare può ordinare:

a) la comparizione personale delle parti per essere interrogate sui fatti della causa;

b) prove testimoniali;

c) perizie e accessi sui luoghi;

d) la produzione di libri di commercio delle parti e di documenti anche non comuni alle parti e posseduti da una soltanto di esse, quando tali documenti siano richiamati negli atti di causa e appaiano influenti per la decisione.

Nell'ordinare la produzione di documenti, di libri di commercio o anche di oggetti mobili, se del caso, il presidente o il Tribunale fissa il termine per la loro presentazione in segreteria.

Art. 43.

*Ammissione dei mezzi di prova.*

I mezzi di prova di cui all'articolo precedente sono ammessi con ordinanza del presidente o del Tribunale, sull'istanza delle parti o degli agenti Possono essere ammessi anche d'ufficio quelli indicati alle lettere a), b), c), dello stesso articolo.

L'ordinanza è notificata alle parti interessate e agli agenti nel modo stabilito dall'art. 7.

I reclami contro le ordinanze che ammettono mezzi di prova non ne sospendono la esecuzione e sono portati alla decisione del Tribunale congiuntamente al merito della controversia.

Art. 44.

L'esecuzione dei mezzi istruttori avviene davanti il presidente o un arbitro da lui delegato. Del giorno di tale esecuzione è dato avviso agli arbitri a cura del presidente o del giudice delegato. Gli arbitri hanno sempre facoltà di assistere ed intervenire all'assunzione delle prove.

Art. 45.

*Interrogatorio.*

L'ordinanza che dispone la comparizione delle parti o di una di esse fissa il giorno per l'interrogatorio.

Dell'interrogatorio il segretario forma processo verbale che è sottoscritto da lui e dal presidente o dal giudice delegato.

Art. 46.

*Prove testimoniali.*

L'ordinanza che ammette la prova testimoniale indica i fatti da provare, designa i testimoni da sentire e stabilisce il luogo e il giorno per eseguire l'esame.

Nell'ordinanza può essere fatto obbligo alla parte che ha chiesta la prova di depositare entro un determinato termine una somma per le spese occorrenti. Se il deposito non è eseguito nel termine, la parte potrà essere dichiarata decaduta dal diritto di fare la prova.

Art. 47.

*Citazione dei testimoni — Loro audizione per rogatoria.*

I testimoni sono citati dal presidente o dal giudice delegato, pel tramite degli agenti, nei modi stabiliti dalle leggi della loro residenza, almeno tre settimane prima del giorno fissato per l'esame di ciascuno.

I testimoni residenti fuori di Roma possono essere sentiti per rogatoria ed in tal caso si applica la disposizione dell'art. 53.

Art. 48.

*Capacità di far testimonianza.*

Chiunque è capace di far testimonianza, eccetto le parti e i loro procuratori.

Art. 49.

*Udienza testimoniale.*

Prima dell'esame il presidente o il giudice delegato invita il testimonio a giurare di dire tutta la verità e niente altro che la verità. L'invocazione della divinità può essere aggiunta a questa formula se il testimonio ne faccia richiesta.

Il presidente o il giudice delegato, avuto riguardo alle particolari circostanze del caso, e specialmente all'età ed ai vincoli di parentela, può dispensare il testimonio dal giuramento.

Il presidente o il giudice delegato interroga il testimonio sui fatti da provare. Le parti possono chiedere che gli siano rivolte domande complementari.

La deposizione è riportata in sunto nel verbale, che è redatto dal segretario e sottoscritto da lui e dal presidente o dal giudice delegato, e dai testimoni

A margine della deposizione il presidente o il giudice delegato liquida le indennità dovute al testimonio.

Art. 50.

*Perizia.*

L'ordinanza che dispone la perizia indica l'oggetto dell'indagine affidata al perito o a più periti e fissa il termine per il deposito della relazione nella segreteria del Tribunale.

Nel provvedimento si può ordinare alla parte istante, o alla parte nel cui interesse fu disposta la perizia, di depositare una somma come ammontare preventivo delle spese.

Il perito può essere sostituito qualora non presenti la relazione nel termine stabilito.

E' sempre in facoltà del presidente o del giudice delegato o del Tribuale di chiedere ai periti schiarimenti, orali o per iscritto, di ordinare un supplemento di perizia e di variare la somma da depositare come preventivo delle spese.

Il presidente o il giudice delegato, a piedi dell'istanza all'uopo presentata, liquida le indennità dovute al perito Contro la liquidazione è ammessa l'opposizione al Tribunale nel termine di giorni dieci dalla notificazione del decreto di liquidazione. Sull'opposizione il Tribunale decide con ordinanza.

Art. 51.

*Accesso sul luogo.*

L'ordinanza che dispone l'accesso sul luogo, stabilisce l'oggetto e lo scopo dell'ispezione e là nomina, ove occorra, d'un perito che assista il presidente o il giudice delegato. Con la stessa ordinanza può disporsi che siano sentiti testimoni sul luogo e che sia eseguito un deposito preventivo per le spese.

Della ispezione sul luogo il segretario forma processo verbale che è sottoscritto da lui e dal presidente o dal giudice delegato.

Art. 52.

*Dichiarazioni in lingua non italiana.*

Nel caso in cui la parte chiamata all'interrogatorio, il testimonio chiamato a deporre, il perito chiamato a dare schiarimenti e quello di cui all'art. 51, non conosca la lingua italiana, potrà esprimersi nella sua lingua.

In tal caso ciò che sarà detto verrà tradotto in lingua italiana da un interprete che sarà chiamato a spese del richiedente la prova. Nel caso di ammissione di ufficio il presidente o il giudice delegato deciderà da chi dovrà essere anticipata la spesa.

La risposta della parte, la deposizione del testimonio, la dichiarazione del perito saranno verbalizzate soltanto in lingua italiana.

Art. 53.

*Rogatorie.*

Il Tribunale o il presidente o il giudice delegato può, per mezzo degli agenti, richiedere l'autorità giudiziaria italiana od austriaca per la esecuzione di atti istruttori da compiersi nel territorio della rispettiva giurisdizione.

Le rogatorie che sono rivolte all'autorità giudiziaria o ad altra autorità di una terza Potenza sono trasmesse all'agente del Governo italiano e a quello del Governo austriaco perchè ne richiedano l'esecuzione in via diplomatica.

Art. 54.

*Valutazione delle prove.*

Sul valore delle prove esperite il Tribunale decide secondo il suo libero convincimento.

Art. 55.

*Risoluzione delle contestazioni sorgenti durante l'esecuzione delle prove.*

Le contestazioni che sorgono durante l'esecuzione delle prove sono decise con ordinanza. I reclami contro tali ordinanze non ne sospendono l'esecuzione e sono portati alla decisione del Tribunale congiuntamente al merito della controversia.

TRATTAZIONE DELLA CAUSA.

Art. 56.

*Fissazione dell'udienza.*

Chiusa la istruzione della causa con la presentazione della risposta e delle eventuali altre scritture di causa o con la decorrenza dei termini all'uopo stabiliti, se non siano disposte altre prove, o con l'esecuzione delle prove disposte, il presidente assegna i termini per la presentazione di scritture conclusionali e fissa l'udienza per la discussione della causa.

L'ordinanza è notificata alle parti e agli agenti a cura della segreteria e le prove raccolte e gli atti rimangono depositati in segreteria dove potranno essere esaminati fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 57.

*Pubblicità dell'udienza*

Le udineze sono pubbliche eccetto che il Tribunale disponga altrimenti.

Art. 58.

*Discussione.*

All'udienza stabilita le parti possono comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti e farsi assistere e difendere a norma degli articoli 11 e 12

Le parti e i loro difensori espongono oralmente le loro ragioni e difese; gli agenti dei Governi fanno le loro osservazioni e prendono conclusioni e il segretario forma il processo verbale della udienza che è sottoscritto da lui e dal presidente.

Sull'istanza delle parti o di ufficio il Tribunale può, in via eccezionale, ammettere la discussione da parte dei procuratori e difensori in lingua diversa dall'italiana con l'intervento di un interprete a spese della parte interessata. Questa, ove compaia personalmente, potrà essere ammessa a fare le sue dichiarazioni nella sua lingua patria, che saranno tradotte dall'interprete. Il verbale sarà, in tutti i casi, redatto esclusivamente in italiano.

Il Tribunale, ove lo ritenga necessario, può rinviare la discussione della causa ad altra udineza, assegnando nuovi termini per la presentazione di nuovi documenti e scritture.

Art. 59.

*Sentenza.*

Dopo la discussione della causa, nello stesso giorno o entro il più breve tempo possibile, il Tribunale pronuncia sentenza in camera di Consiglio fuori la presenza delle parti e degli agenti. La sentenza è deliberata a maggioranza di voti.

Nella sentenza il Tribunale liquida le spese del giudizio e determina l'ammontare del contributo ai sensi dell'art. 14.

Ove il Tribuanle ritenga non istruita sufficientemente la causa, pronuncia ordinanza e si applicano le disposizoini degli articoli 38 e 40 e seguenti del presente regolamento.

Art. 60.

*Contenuto della sentenza.*

La sentenza deve contenere:

1° la menzione del nome e cognome dei componenti il Tribunale;

2° l'indicazione delle parti e dei loro procuratori e difensori;

3° le conclusioni delle parti;

4° le richieste degli agenti:

5° una succinta esposizione dell'oggetto della causa e dei motivi;

6° il dispositivo;

7° la data della decisione;

8° la sottoscrizione dei componenti il Tribunale e del segretario.

Art. 61.

*Deposito e notifica della sentenza.*

La sentenza, dopo la sottoscrizione, è depositata nella segreteria.
La segreteria notifica quindi alle parti e agli agenti il dispositivo e, se richiesta, rilascia, a spese del richiedente, copia integrale della sentenza.

Art. 62.

*Esecuzione.*

Il Tribunale richiede gli agenti di provvedere alla esecuzione delle sue decisioni in conformità dell'art. 256, lettera *g*), del Trattato.
A questo scopo la segreteria rilascia agli agenti copia integrale della sentenza, sottoscritta dal presidente e controsegnata dal segretario.

SOSPENSIONE DI PROCEDIMENTO.

Art. 63.

Sulla concorde domanda delle parti e previo parere degli agenti dei Governi, il Tribunale può sospendere con ordinanza il procedimento per un tempo determinato.
L'ordinanza è notificata alle parti interessate e non è soggetta a reclamo.
Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire, o di fallimento di una delle parti, il Tribunale, prima che la causa sia discussa, sospende con ordinanza il procedimento, assegnando un termine perchè l'interessato provveda alla sua rappresentanza e alla sua difesa. L'ordinanza fissa nuovi termini per la prosecuzione della procedura ed è notificata alle parti interessate.

Art. 64.

*Termini per la rinuncia — Contenuto.*

Fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva l'attore può rinunciare alla sua pretesa.
La rinuncia è fatta con atto, sottoscritto dalla parte o da un suo mandatario speciale, trasmesso o depositato nella segreteria e quindi notificato alle altre parti interessate.
L'agente, nei casi ammessi dal Trattato, può opporsi alla rinuncia con atto depositato nella segreteria entro un mese dalla notificazione che gli sia stata fatta al riguardo. La segreteria provvede a far notificare l'opposizione alle parti interessate e il giudizio ha il suo corso ordinario a norma degli articoli precedenti.

Art. 65.

*Effetti della rinuncia.*

La rinuncia estingue l'azione e il diritto che s'intendeva far valere. Il Tribunale pronuncia ordinanza con cui dà atto dell'avvenuta rinuncia e condanna il rinunciante alle spese del giudizio e, se del caso, ai danni che liquida nella stessa ordinanza.

Art. 66.

*Transazione della lite.*

La transazione della lite può farsi, fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva, con atto sottoscritto dalle parti o dai loro mandatari speciali. L'agente del Governo, nei casi ammessi dal Trattato, può dichiarare di opporsi alla transazione e in tal caso la causa segue il suo corso
Il Tribunale, ove intervenga opposizione da parte dell'agente, pronuncia ordinanza, con cui dà atto dell'avvenuta transazione e pone a carico comune delle parti le spese, quando non sia altrimenti stabilito nell'atto di transazione.

REVISIONE E RETTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.

Art. 67.

*Revisione della sentenza.*

Le parti e gli agenti possono chiedere la revisione della sentenza in seguito alla scoperta di un fatto nuovo che, ove fosse stato noto al momento della decisione, avrebbe potuto influire in modo decisivo sul giudizio emesso.
L'istanza per la revisione è trasmessa o depositata nella segreteria del Tribunale ed è quindi notificata alle altre parti ed agli agenti che possono fare pervenire o depositare le loro osservazioni scritte nel termine di un mese da tale notificazione.

Trascorso questo termine, il Tribunale con ordinanza dispone se si debba o no ammettere la revisione. Se la revisione è ammessa, il Tribunale fissa i termini per la produzione delle scritture di causa e relativi allegati e stabilisce l'udienza per la discussione.
Ove concorrano gravi motivi può sospendere l'esecuzione della sentenza.
Decorso un anno dalla notificazione del dispositivo della sentenza, non è più proponibile alcuna istanza per revisione.

Art. 68.

*Rettificazione della sentenza.*

Con istanza diretta al Tribunale può proporsi la correzione di errori materiali o di calcolo incorsi nella sentenza e l'interpretazione o il completamento del dispositivo, ove questo sia oscuro o incompleto.
Dell'istanza la segreteria dà notizia alle parti interessate con lettera raccomandata; nei quindici giorni successivi le parti e gli agenti possono presentare o far pervenire le loro osservazioni. Decorso questo termine, il Tribunale provvede con sentenza in Camera di consiglio. Il provvedimento di correzione od interpretazione è notificato alle parti interessate ed è annotato in margine o in fine della sentenza.
Decorsi due mesi dalla notificazione del dispositivo della sentenza agli effetti dell'esecuzione, non è più ammessa alcuna istanza di correzione o d'interpretazione.

PROVVEDIMENTI DI CONSERVAZIONE.

Art. 69.

*Contenuto.*

In qualunque stato della procedura, e anche prima della presentazione della istanza, il Tribunale può emettere provvedimenti di conservazione su domanda delle parti interessate o degli agenti.
I provvedimenti di conservazione consistono:
*a*) nel sequestro di beni mobili o di crediti;
*b*) nella nomina di un amministratore o di un custode.
Se il provvedimento di conservazione venga emesso prima della presentazione dell'istanza giudiziale di merito, il Tribunale può prefiggere al richiedente un termine per l'introduzione della istanza medesima.

Art. 70.

*Cauzione.*

Nel provvedimento di conservazione, o successivamente, il Tribunale può imporre alla parte che lo richiede la prestazione di una cauzione, consistente nel deposito di una determinata somma di denaro o in una idonea fideiussione.
Se la cauzione consiste in una somma di denaro, il Tribunale designa un istituto di credito, presso cui la somma deve essere depositata col vincolo cauzionale.

Art. 71.

*Provvedimento.*

Le domande sono proposte con istanza al Tribunale trasmessa o depositata in segreteria.
Il presidente, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte ovvero stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal Tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti interessate; il Tribunale, dopo decorso il termine stabilito, provvede con ordinanza.
Il Tribunale, o, in caso di assoluta e giustificata urgenza, il presidente, può provvedere con decreto, senza necessità di contraddittorio.
L'ordinanza o il decreto che dispone la misura di conservazione è notificato alla parte interessata ed ha l'effetto di una sentenza esecutiva; può essere anche disposto che l'ordinanza o il decreto sia messo in esecuzione anche prima della notificazione.

Art. 72.

*Giudizio sul provvedimento.*

Nel caso in cui il Tribunale, o il presidente, abbia provveduto con decreto senza contraddittorio, la parte interessata può chiedere la revoca del provvedimento con istanza diretta al Tribunale. Questa non sospende l'esecuzione del provvedimento, ma il Tri-

bunale può per gravi motivi ordinarne la sospensione ed assoggettare, se lo crede, la parte ad una cauzione da prestarsi nel modo preveduto all'art. 70.

Il presidente, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal Tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti interessate. Il Tribunale, dopo decorso il termine stabilito, pronuncia ordinanza sul reclamo.

Se, nel caso previsto dal capoverso ultimo dell'art. 69, l'istanza giudiziale non sia stata proposta nel termine più breve all'uopo stabilito, o se sia già decorso il termine normale per la introduzione dell'istanza medesima ai sensi dell'art. 21, il Tribunale, su richiesta dell'interessato, revoca il provvedimento di conservazione.

Art. 73.

*Opposizione del terzo.*

Il terzo che si ritenga leso nei suoi diritti dal provvedimento di conservazione può proporre opposizione con istanza diretta al Tribunale.

A piedi dell'istanza il presidente fissa un termine alle altre parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno per la comparizione per essere sentite dal Tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti, e, decorso il termine, o avvenuta la comparizione, della quale il segretario forma processo verbale, sottoscritto da lui e dal presidente, il Tribunale provvede con ordinanza sull'opposizione.

Art. 74.

*Eventuale sospensione del provvedimento.*

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di conservazione, ma può il Tribunale, per gravi motivi, ordinare la sospensione, ed assoggettare, se lo creda opportuno, il terzo a una cauzione nel modo preveduto all'art. 70.

SEGRETERIA.

Art. 75.

*Composizione.*

La segreteria del Tribunale è composta dei segretari, nominati dai Governi.

Il Tribunale può nominare altri funzionari a norma del paragrafo 5 dell'allegato all'art. 256 del Trattato di San Germano.

Art. 76.

*Sottoscrizione degli atti.*

Quando il presente regolamento affida l'adempimento di determinate mansioni alla segreteria, gli atti relativi alle mansioni stesse debbono essere sottoscritti dal segretario o da un funzionario da esso delegato.

Art. 77.

*Anticipazioni di spese.*

In tutti i casi, anche in quelli non espressamente previsti dai precedenti articoli, la segreteria potrà richiedere alle parti interessate o agli agenti l'anticipazione di somme occorrenti per le spese necessarie all'adempimento delle mansioni che le sono demandate.

Art. 78.

*Deposito degli atti dopo lo scioglimento del Tribunale.*

Quando il Tribunale avrà cessato di funzionare, la segreteria depositerà gli atti e i rapporti, esistenti presso di essa, nel luogo che sarà stabilito di accordo fra i Governi italiano ed austriaco e, provvisoriamente, presso la cancelleria della Corte di appello di Roma.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 79.

*Riserva delle disposizioni dell'art. 248 del Trattato.*

Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni dell'art. 248 del Trattato e del relativo allegato.

Art. 80.

*Eventuali modificazioni al regolamento.*

Il Tribunale può derogare dalle norme stabilite dal presente regolamento, quando ritiene che ciò sia giustificato da circostanze speciali della causa e inoltre si riserva la facoltà di modificare o completare il regolamento stesso.

Art. 81.

*Notifica ai due Governi e pubblicazione.*

Il Tribunale richiede agli agenti dei Governi italiano ed austriaco di notificare il presente regolamento ai rispettivi Governi e li incarica di farne curare la pubblicazione nei due Stati il 15 febbraio 1924.

*Il presidente*
Dott. AGOSTINO SOLDATI.

*L'arbitro austriaco*
C. SCHÖNBERGER.

*L'arbitro italiano*
P. ALBERICI.

---

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1924.

**Approvazione delle norme per la verificazione del bottame nelle nuove Provincie.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto 26 aprile 1923, n. 1142, che estende ai territori delle nuove Provincie le disposizioni del testo unico delle leggi metriche e stabilisce il servizio facoltativo, in via temporanea, della verificazione del bottame;

Visto l'art. 15 del decreto stesso;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio facoltativo della verificazione del bottame avrà luogo nelle nuove Provincie annesse al Regno, secondo le norme richiamate dall'art. 12 del R. decreto 26 aprile 1923, n. 1142, in quanto non siano contrarie alle seguenti.

Art. 2.

L'eseguita verificazione delle botti sarà certificata, la prima volta, apponendo, a quelle riconosciute regolari, un bollo a stemma reale a fuoco ed un altro portante le due ultime cifre di ciascun millesimo del biennio in corso, pure a fuoco, secondo i tipi appresso riprodotti e, successivamente, colla sola impronta del punzone indicante il biennio suddetto i cui termini sono quelli stabiliti dall'art. 54 del regolamento 31 gennaio 1909, n. 242.

23·24

Art. 3.

La riscossione dei diritti di verificazione del bottame e la compilazione dei documenti contabili relativi avranno luogo in conformità di quanto è prescritto per i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure ed avvalendosi dei modelli appositamente stabiliti dal Ministero.

I diritti di verificazione periodica facoltativa del bottame sono corrisposti indipendentemente da quelli fissati dall'art. 20 del testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088, e modificati col R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367.

Art. 4.

La verificazione del bottame avrà luogo presso i vari uffici metrici indicati dall'art. 4 del R. decreto 26 aprile 1923, n. 1142, nonchè presso i seguenti gruppi di uffici metrici speciali, temporanei per la verificazione del bottame, posti rispettivamente alla diretta dipendenza degli uffici metrici di Trieste, Pola, Trento e Bolzano: *a*) Postumia; *b*) Capodistria, Parenzo, Pisino e Rovigno; *c*) Borgo, Egna, Mezzolombardo e Rovereto; *d*) Appiano, Bolzano, Bressanone, Caldaro, Merano e Vipiteno.

Art. 5.

La verificazione del bottame sarà effettuata dal personale attualmente addetto a tale servizio o da quello che potrà essere reclutato a contratto temporaneo in base a certificato d'idoneità rilasciato da funzionari metrici all'uopo designati dal Ministero. Gli operatori assumeranno il titolo di verificatori metrici pel bottame.

Art. 6.

La verificazione del bottame negli uffici metrici speciali avrà luogo nei periodi che saranno prestabiliti in rapporto alle esigenze del servizio e resi tempestivamente di pubblica ragione.

Art. 7.

La verificazione del bottame potrà effettuarsi a domicilio dei richiedenti che siano provvisti degli apparecchi necessari, riconosciuti regolari e sufficienti ed a tal fine, debitamente contrassegnati dall'ufficio metrico competente almeno una volta all'anno, e che pongano a disposizione degli operatori il combustibile, il personale e quanto altro occorra per il regolare e rapido andamento delle operazioni. In tal caso sono dovute all'operatore le indennità stabilite dal regolamento pel servizio metrico per le verificazioni a domicilio.

Art. 8.

Le botti sottoposte a verificazione dovranno essere solidamente confezionate.

La loro capacità sarà determinata mediante la procedura prescritta dalle istruzioni vigenti coll'approssimazione fino al 1/300 di essa.

Nelle botti da 300 litri le frazioni di litro si considerano come litri interi ed in quelle di minore capacità si computano anche i decimi di litro.

Le botti da birra sono ammesse alla verificazione solamente se siano impeciate.

Art. 9.

Per le botti che durante la verificazione non risultassero a tenuta perfetta, sarà dovuta una tassa di verificazione nella misura stabilita per le botti di capacità corrispondente al volume d'acqua infruttuosamente impiegata.

Art. 10.

Le impressioni dei bolli e l'indicazione della capacità nelle botti dovranno effettuarsi sul fondo delle stesse che presenta il cocchiume, facendo precedere l'indicazione della capacità in cifre arabiche preceduta dalla lettera *l*, apponendovi poi l'impronta del bollo a stemma Reale ed indi quella del bollo a doppio millesimo.

E' vietata rigorosamente, nelle botti bollate, ogni indicazione della capacità diversa da quella impressavi ufficialmente.

Art. 11.

Negli uffici speciali, le botti saranno verificate durante i periodi stabiliti a norma del precedente art. 6. In ogni caso, gl'interessati dovranno ritirarle, bollate o non, nel termine loro indicato dall'ufficio. Nel caso di mancato tempestivo ritiro delle botti, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità ed imporrà il pagamento di una tassa giornaliera di giacenza da corrispondersi, nei modi stabiliti dal precedente art. 3, in ragione di L. 0.10 per ogni ettolitro o frazione d'ettolitro della capacità delle botti. Le botti non ritirate dopo un mese dalla scadenza del termine fissato saranno vendute per conto degl'interessati.

Art. 12.

Coloro che useranno, per le determinazioni in commercio, della quantità di liquidi, botti sprovviste delle impronte dei bolli suddetti che ne comprovino l'avvenuta verificazione nel biennio entro il quale sono usate o che non soddisfino alla condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 10, saranno passibili delle sanzioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª).

Art. 13.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 gennaio 1924.

*Il Ministro per l'economia nazionale*:
CORBINO.

*Il Ministro per le finanze*:
DE' STEFANI.

---

DECRETI MINISTERIALI 6 febbraio 1924.
**Nomina delle Deputazioni delle borse di Genova, Roma, Firenze e Napoli.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli istituti di emissione, dell'istituto che esercita la stanza di compensazione in Genova, e della Camera di commercio e industria di Genova, in ordine alla costituzione della Deputazione della borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero delle finanze, in data 23 gennaio 1924, n. 67;

**Decreta:**

*Articolo unico.*

**Per tutto l'anno 1924 la Deputazione della borsa di Genova è costituita come segue:**

*Membri effettivi:*

**1. Brida Pietro, delegato governativo; 2. Ponthenier cav. Camillo, scelto di concerto dagli istituti di emissione; 3. Del Vecchio cav. uff. Ugo, scelto dall'istituto esercente la stanza di compensazione; 4. Bozano avv. Paolo; 5. Denegri cav. Pietro; 6. Massone comm. Carlo; 7. Ugo Ernesto, proposti dalla Camera di commercio di Genova.**

*Membri supplenti:*

**1. Cerutti Giuseppe di Carlo; 2. Galantini Enrico; 3. Rebuffo Enrico, proposti dalla Camera di commercio di Genova.**

**Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.**

**Roma, addì 6 febbraio 1924.**

*Il Ministro*: CORBINO.

---

## IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

**Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;**

**Vedute le proposte degli istituti di emissione, dell'istituto che esercita la stanza di compensazione in Genova, e della Camera di commercio e industria di Genova, in ordine alla costituzione della Deputazione della locale borsa merci;**

**Veduta la lettera di adesione del Ministero delle finanze, in data 23 gennaio 1924, n. 67;**

Decreta:

*Articolo unico.*

**Per tutto l'anno 1924 la Deputazione della borsa merci di Genova è costituita come segue:**

*Membri effettivi:*

**1. Bocciardo comm. Ettore, delegato governativo; 2. Solari dott. Ferdinando, scelto di concerto dagli istituti di emissione; 3. Moro Tommaso, scelto dall'istituto che esercita la stanza di compensazione; 4. Alberti comm. Giovanni; 5. Berninzone cav. Ernesto; 6. De Albertis cav. Luigi Maria; 7. Pedemonte Lorenzo, proposti dalla Camera di commercio di Genova.**

*Membri supplenti:*

1. Barabino Glauco; 2. Lavagnino Federico; 3. Picasso Romeo, proposti dalla Camera di commercio di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1924.

*Il Ministro*: CORBINO.

---

## IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

**Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;**

**Vedute le proposte degli istituti di emissione, dell'istituto che esercita la stanza di compensazione in Roma, e della Camera di Commercio e industria di Roma, in ordine alla costituzione della Deputazione della borsa locale;**

**Veduta la lettera di adesione del Ministero delle finanze, in data 23 gennaio 1924, n. 67;**

Decreta:

*Articolo unico.*

Per tutto l'anno 1924 la Deputazione della borsa di **Roma** è costituita come segue:

*Membri effettivi:*

1. Ceresa comm. Alessandro, delegato governativo; 2. De Angelis gr. uff. Tommaso, scelto di concerto dagli istituti di emissione; 3 Ghislotti cav. Antonio, scelto dall'istituto esercente la stanza di compensazione; 4. Ferretti comm. Giacomo; 5. Lippi cav. uff. Adolfo; 6. Garroni comm. Lamberto; 7. Zarù comm. Giulio, proposti dalla Camera di commercio di Roma.

*Membri supplenti:*

1. Lattes comm. Rodrigo; 2. Cavalsassi cav. Giuseppe; 3. Raita comm. Giuseppe, proposti dalla Camera di commercio di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1924.

*Il Ministro*: CORBINO.

---

## IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli istituti di emissione e della Camera di commercio e industria di Firenze, in ordine alla costituzione della Deputazione della borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero delle finanze, in data 23 gennaio 1924, n. 67;

Decreta:

*Articolo unico.*

Per tutto l'anno 1924 la Deputazione della borsa di Firenze è costituita come segue:

*Membri effettivi:*

1. Carloni comm. Giovanni, delegato governativo; 2. Macciò cav. avv. Biagio, scelto di concerto dagli istituti di emissione; 3. Donati comm. dott. Nino; 4. Olivieri comm. rag. Carlo; 5. Gentilomo comm. Guido, proposti dalla Camera di commercio di Firenze.

*Membri supplenti:*

1. Mannelli cav. uff. Ulderico; 2. Straccali dott. Giulio, proposti dalla Camera di commercio di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1924.

*Il Ministro*: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Vedute le proposte degli istituti di emissione, dell'istituto che esercita la stanza di compensazione in Napoli, e della Camera di commercio e industria di Napoli, in ordine alla costituzione della Deputazione della borsa locale;
Veduta la lettera di adesione del Ministero delle finanze, in data 23 gennaio 1924, n. 67;

Decreta:

*Articolo unico.*

Per tutto l'anno 1924 la Deputazione della borsa di Napoli è costituita come segue:

*Membri effettivi:*

1. L'ispettore del Tesoro presso il Banco di Napoli, delegato governativo; 2. Aloj comm. Salvatore, scelto di con certo dagli istituti di emissione; 3. Jandoli comm. prof. Raffaele, scelto dall'istituto esercente la stanza di compensazione; 4. Giura comm. Vincenzo; 5. Elia comm. Gennaro; 6. Garofalo comm. Giovanni; 7. Micillo comm. Antonio, proposti dalla Camera di commercio di Napoli.

*Membri supplenti:*

1. Carlino comm. Enrico; 2. Dionisio cav. Federico; 3. Franco cav. Raffaele, proposti dalla Camera di commercio di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1924.

*Il Ministro*: CORBINO.

---

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1924.
**Modificazioni alle tariffe per il trasporto dello zolfo.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2502;
Di concerto col Ministro per le finanze;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le voci di nomenclatura che sono citate nell'art. 1 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2502, e per le quali è stato ridotto dal 300 al 250 per cento l'aumento sulle tariffe delle Ferrovie dello Stato risultante dall'art. 1 del R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1523, sono sostituite dalle seguenti:

« Minerale di zolfo in masse od allo stato polverulento (sterro).

« Zolfo in pani od in pezzi, anche misti con polvere di zolfo ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1924.

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CARNAZZA.

*Il Ministro per le finanze*
DE' STEFANI.

---

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1924.
**Nomina del Vicecommissario della Società « Umanitaria » di Milano.**

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il precedente decreto 4 gennaio 1924, con il quale si dichiaravano sciolti il Consiglio direttivo ed il Collegio dei delegati della Società « Umanitaria » di Milano, e si affidava la gestione delle predette Opere pie all'on. marchese avv. Giuseppe De Capitani d'Arzago, nonchè il successivo decreto in data 3 febbraio 1924, col quale si chiariva la portata delle attribuzioni conferite al predetto Commissario;
Ritenuta la necessità di nominare un Vicecommissario che possa coadiuvare il predetto on. De Capitani e supplirlo in caso d'impedimento o di assenza;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'on. conte Pier Gaetano Venino è nominato Vicecommissario per la straordinaria gestione della società « Umanitaria » di Milano, allo scopo di coadiuvare il Commissario on. De Capitani e sostituirlo in caso d'impedimento o di assenza

Roma, addì 5 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

---

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1924.
**Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate alla nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume 2°) le modificazioni di cui appresso.

Le voci « Altea (radica e foglie di) » e « radica d'Altea » sono annullate insieme con le rispettive classificazioni.

Sono invece aggiunte le voce seguenti:

*Altea* (foglie di) . . . . . . . . . . 44 — — — —
— (radica di):
*a*) allo stato naturale . . . . . . 50 58 — — —
*b*) lavorata, e cioè: decorticata, in pezzi, in cubetti, in polvere, ecc. . . 44 — — — —

*Bardana* (radica di):
*a*) allo stato naturale . . . . . . 50 58 — — —
*b*) lavorata, e cioè: decorticata, in pezzi, in cubetti, in polvere, ecc. . . 44 — — — —

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1924.

*Il Ministro pei lavori pubblici*:
CARNAZZA.

*Il Ministro per le finanze*:
DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1924.
**Riduzione delle tariffe ferroviarie per il trasporto di vini nazionali a carro.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Su proposta del Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Alle spedizioni a carro di vini nazionali che saranno effettuate dal 16 febbraio al 31 marzo 1924 è accordata la riduzione del 20 per cento sulle tasse di porto previste dalle tariffe interne per i percorsi sulle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Del minore introito derivante dalla riduzione di cui all'articolo precedente sarà tenuto conto nel computo dei prodotti ferroviari, nella misura che verrà stabilita d'accordo fra il Ministero delle finanze e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1924.

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CARNAZZA.

*Il Ministro per le finanze*
DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1924.
**Aggiunta alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose riguardante le spedizioni di legno da ebanisti.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Commissario straordinario delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume 2°) delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, è da aggiungere la voce:
Legno: tavole formate da assicelle sottili di legno da ebanisti sovrapposte, incollate e pressate . . . 48 . . . 54

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 febbraio 1924.

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CARNAZZA.

*Il Ministro per le finanze*
DE' STEFANI.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

*Bollettino N.* 32

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 febbraio 1924.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 106 21 | Belgio | 94 12 |
| Londra | 98 533 | Olanda | 8 59 |
| Svizzera | 396 69 | Pesos oro | 17 21 |
| Spagna | 292 — | Pesos carta | 7 575 |
| Berlino | — | New-York | 22 806 |
| Vienna | 0 032 | Oro | 440 049 |
| Praga | 66 325 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) | 82 776 |
| | 3.50 % » (1902) | 76 — |
| | 3.00 % lordo | 50 375 |
| | 5.00 % netto | 94 71 |

*Bollettino N. 33*

## CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 febbraio 1924.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 105 36 | Belgio | 93 58 |
| Londra | 98 465 | Olanda | 8 58 |
| Svizzera | 396 92 | Pesos oro | 17 50 |
| Spagna | 294 — | Pesos carta | 7 70 |
| Berlino | — | New-York | 22 795 |
| Vienna | 0 032 | Oro | 439 84 |
| Praga | 66 25 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| CONSOLIDATI | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| | 3.50 % netto (1906) | 82 61 |
| | 3 50 % » (1902) | 76 — |
| | 3 00 % lordo | 50 375 |
| | 5.00 % netto | 94 63 |

*Bollettino N. 34*

## CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 febbraio 1924.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 103 84 | Belgio | 92 45 |
| Londra | 98 431 | Olanda | 8 58 |
| Svizzera | 397 96 | Pesos oro | 17 27 |
| Spagna | 291 50 | Pesos carta | 7 60 |
| Berlino | — | New York | 22 934 |
| Vienna | 0 034 | Oro | 442 52 |
| Praga | 66 50 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| CONSOLIDATI | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| | 3 50 % netto (1906) | 82 57 |
| | 3.50 % » (1902) | 76 — |
| | 3.00 % lordo | 51 17 |
| | 5.00 % netto | 94 50 |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CONTENZIOSO E LEGISLAZIONE.

**Danni di guerra in Turchia.**

Il Ministero degli affari esteri porta a conoscenza dei cittadini i quali dopo il 1° agosto 1914, ebbero a subire danni di guerra nel territorio di Smirne che, nell'incendio di quella città essendo rimasto distrutto l'archivio del Regio consolato, occorre che gli interessati rinnovino le domande di risarcimento che anteriormente avessero già presentate al detto ufficio consolare.

Tali nuove domande, corredate da tutte le possibili prove (come copia dei titoli di proprietà immobiliari o delle polizze di assicurazione o dei certificati delle Compagnie, e quanto ai mobili attestazioni sotto forma di atto notorio, nel caso in cui essi non fossero stati assicurati), potranno essere spedite direttamente insieme alla prova della nazionalità italiana dei reclamanti all'epoca dei danni subiti, alla Regia ambasciata in Costantinopoli.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

*Rettifiche d'intestazione.* 2ª Pubblicazione (Elenco N. 28).

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 701788 | 3664.50 | Conte Domenico, Gilda, Elena, Francesco, Pasquale, Bice e *Celestina* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre *Di* Seta Maria Vittoria fu Vincenzo, vedova di Conte Domenico, domiciliati in Paola (Potenza). | Conte Domenico, Gilda, Elena, Francesco, Pasquale, Bice e *Celestino* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre *De* Seta Maria Vittoria, ecc., come contro. |
| » | 701789 | 521.50 | Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a *Di* Seta Maria Vittoria fu Vincenzo, vedova di Conte Domenico, domiciliati in *Padova*. | Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a *De* Seta Maria Vittoria, ecc., come contro, domiciliati in *Paola* (Potenza). |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **2ª Pubblicazione.** ELENCO N. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 221195 | 56 — | *Buonafede Failla Antonietta* fu Francesco, moglie di Maria Leonardo, dom. a Cefalù (Palermo) | *Bonafede o Buonafede* Maria Antonietta fu Francesco, ecc. come contro |
| » | 221196 | 206.50 | | |
| » | 227465 | 56 — | | |
| » | 227466 | 350 — | | |
| » | 227467 | 350 — | | |
| » | 227468 | 206.50 | | |
| » | 607872 | 38.50 | | |
| » | 267402 | 105 — | Bonafede Antonietta fu Francesco, moglie di Leonardo Maria, ecc., come la precedente | |
| » | 267577 | 24.50 | | |
| » | 719646 | 35 — | *Lombardo* Tiriolo Paolina fu Vitaliano, moglie di De Luca Geremia, dom. a Napoli, vincolata | *Lombardi* Tiriolo *Paolina* fu Vitaliano, moglie di De Luca Geremia, dom. a Napoli, vincolata |
| » | 327641 | 217 — | *Lombardo* Tiriolo *Paola* fu Vitaliano, ecc. come la precedente | |
| » | 167773 | 283.50 | | |
| » | 677740 | 350 — | Vagina d'Emarese Vittorio fu Giovanni, dom. in Roma; con usufrutto vitalizio ad Andrina *Cesare-Adolfo* fu Ernesto, dom. a Torino | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio ad Andrina *Adolfo-Cesare*, ecc. come contro |
| » | 677741 | 350 — | Vagina d'Emarese Cesare fu Giovanni, minore, ecc., con usufrutto vitalizio come la precedente | Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente |
| Cons. 5 % | 39947 | 180 — | Rivera *Naldino* di Daniele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom in Teglia, frazione di Rivarolo Ligure (Genova) | Rivera *Noldino-Stefano* di Daniele, minore, ecc., come contro |
| 3.50 % | 759383 | 350 — | Drago *Camillo* fu Nicolò, dom. a Finalborgo (Genova) | Drago *Domenico-Paolo-Camillo* fu Nicolò, domiciliato come contro |
| » | 759384 | 350 — | | |
| » | 759385 | 350 — | | |
| » | 761611 | 490 — | | |
| » | 761612 | 490 — | | |
| » | 761613 | 525 — | | |
| » | 142460 | 175 — | Bocca *Eufrosina* fu Giovanni, moglie di Piolti Pietro, dom. a Firenze, vincolata | Bocca *Maria-Francesca* fu Giovanni, ecc., come contro |
| » | 294490 | 35 — | *Fosetti* Martina fu Paolo, moglie di Bugini Giacomo, dom. a Cravagliana (Novara) | *Tosetti* Martina fu Paolo, moglie di Bugini, *Boggini o Bogini* Giacomo, dom. come contro |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 gennaio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

*Rettifiche d'intestazione.* **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 27)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| Debito<br>1 | Numero di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 411870 | 294 — | Mautino Luigi-Candido fu Bernardino, domiciliato in Ivrea (Torino), con usufrutto vitalizio a Reorda Margherita fu *Giuseppe* vedova di Mautino Bernardino, domiciliato come sopra. | Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Reorda Margherita fu *Michele*, vedova, ecc., come contro. |
| » | 649571 | 140 — | Massone *Ada* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Podestà Emilia di Gerolamo, domiciliata a Genova. | Massone *Jole-Maria-Lina* fu Luigi, minore, ecc., come contro. |
| Prest. Naz. 5 % | 9325 | 265 — | Massone *Ada* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Podestà Emilia fu Gerolamo, vedova di Massone, domiciliata in Genova. | Massone *Jole-Maria-Lina* fu Luigi, minore, ecc., come contro. |
| 3.50 % | 321375 | 175 — | Masoni Giovanna-Angela fu Agostino, *nubile*, domiciliata in Bognancondentro (Novara). | Masoni Giovanna-Angela fu Agostino, *minore* sotto la tutela di Presidoli Maurizio, domiciliata come contro. |
| 3.50 %<br>» | 386065<br>604736 | 35 —<br>52.50 | Masoni *Angiolina* fu Agostino, minore, ecc., come la precedente. | Masoni *Giovanna-Angela*, minore, ecc., come la precedente. |
| Cons. 5 % | 229863 | 565 — | Polk Maria di Felice Mariano, *nubile*, domiciliata a Loreto Marche (Ancona). | Polk Maria di Felice Mariano, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliata come contro. |
| » | 300112 | 110 — | Arata Paola-Erminia di *Domenico*, moglie di Gallia Giovanni, domiciliata a Castagnole Piemonte (Torino). | Arata Paola-Erminia di *Giacomo*, ecc., come contro. |
| » | 288434 | 125 — | Fedele Delfina fu Giustino, minore, ecc., con usufrutto vitalizio a Bianchi Adele di *Augusto*, vedova di Fedele Giustino, domiciliata a Milano. | Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Bianchi Adele di *Guido*, vedova, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Concorso a 2 posti di direttore di Regio stabilimento ittiogenico.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a due posti di direttore di Regio stabilimento ittiogenico, con lo stipendio iniziale di L. 13.700, oltre a L. 1000 per supplemento di servizio attivo, ed all'indennità caro viveri.

Il concorso è per titoli. Sarà in facoltà della Commissione giudicatrice di chiamare i concorrenti ad una prova orale, la quale dovrà vertere sulla biologia applicata alla pesca.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale di agricoltura - Div. V), entro il 31 marzo 1924. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati. le cui domande pervenissero al Ministero dopo detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali. Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato, ed essere corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 45 anni di età alla data del presente decreto;

2° stato di famiglia;

3° attestato di cittadinanza italiana;

4° certificato generale del casellario giudiziario;

5° attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

6° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

7° attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

8° laurea in scienze naturali, o in scienze agrarie, o in zooiatria;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, e della carriera didattica o professionale trascorsa;

10° titoli, pubblicazioni a stampa (almeno in triplice esemplare), dimostranti la coltura scientifica e la preparazione del candidato.

Fra i titoli e le pubblicazioni, si terranno specialmente in conto quelli e quelle che attestino, nel concorrente, l'attitudine agli studi ed alle ricerche nel campo proprio degli stabilimenti ittiogenici.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e portare la vidimazione dell'autorità politica o giudiziaria, a seconda dei casi. Quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

Le domande di ammissione al concorso devono essere munite della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R decreto 10 maggio 1923, numero 1173.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5, i funzionari dello Stato in attività di servizio.

Art 4.

I posti saranno conferiti ai candidati che risulteranno primo e secondo nella graduatoria, e, in caso di rinunzia di essi, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria stessa.

Restano ferme le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Prima della nomina, i vincitori del concorso dovranno prestare servizio, a titolo di prova, con la qualifica di volontario, a norma dell'art 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, precitato.

Roma, addì 3 gennaio 1924.

*Il Ministro*: Corbino.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Concorso per la cattedra di professore straordinario di diritto commerciale, marittimo e industriale presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482, modificato dal R. decreto 15 luglio 1923, n. 1684;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari nella seduta del 7 novembre 1923;

Sulla proposta del direttore generale del commercio, e della politica economica;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di diritto commerciale, marittimo e industriale.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio), la loro domanda in carta bollata da L. 2, alla quale dovranno unire:

*a*) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica,

*b*) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

*c*) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

*d*) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o alla Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna a parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 gennaio 1924

*Il Ministro*: Corbino.

Boselli Giuseppe, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.